This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 059 055

Digitized by Google

HARVARD LAW LIBRARY

FROM THE LIBRARY

OF

LUIGI LUCCHINI

Received December 20, 1930

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

2239

81

E. FERRETTI

LA
LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA
PEL REGNO D'ITALIA

30 giugno 1889

ANNOTATA

3.a Edizione

BIBLIOTECA LUCCHINI
11232
N.° d' ord. 4511

PORTICI
PREMIATO STAB. TIP. VESUVIANO
di E. Della Torre
1903

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCHINI

E. FERRETTI

LA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

PEL REGNO D'ITALIA

30 giugno 1889

ANNOTATA

PORTICI
PREMIATO STAB. TIP. VESUVIANO

1903

Digitized by Google

For Tx
F

DEC 20 1930

Proprietà Letteraria.

Digitized by Google

N. 6144 (Serie 3ª)

LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

30 Giugno 1889

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888, N. 5888, sulla pubblica sicurezza col quale si dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima col nuovo Codice penale;

Visto il Codice penale approvato con Nostro Decreto in data d'oggi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, N. 5888, coordinato col Codice penale:

Digitized by Google

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO ED ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

(Art. 1 a 6 della legge — art. 1 a 4 del regolamento)

Art. 1.

I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all' autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

(*Regolamento*) [1])

Art. 1. « L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell'oggetto della medesima e colla firma dei promotori.

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato ».

Il Governo ha il diritto preventivo di proibire una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico nel solo caso che della riunione non sia preavvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza.

---

[1]) 8 nov. 1889, n. 6517 — serie 3ª, per l'esecuzione della legge 30 giugno 1889 sulla p. sicurezza.

Digitized by Google

Art. 2.

Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i Poteri dello Stato o contro i Capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

(*Regolamento*)

Art. 2. « L'autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l'ordine e per la eventuale applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge ».

Le manifestazioni e le grida che possono dar luogo allo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, debbono riflettere i delitti ipotizzati dagli articoli 122 (C. p., 19 l. sulla stampa), 123 (C. p., 21 l. sulla stampa), 125 (C p., 20 l. sulla stampa), 126 (C. p., 21 l. sulla stampa), 127 (C. p., 20 l. sulla stampa), 128 e 130 (C. p, 25 e 26 l. sulla stampa). La legge, con la disposizione dell'articolo 2, non esclude che possono dar luogo alla grave misura non pure gli altri delitti contro i Poteri dello Stato, ma gli altri reati ancora dei quali si occupa il Codice penale, in argomento di delitti [1]).

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

122. « Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire 100 a 1500.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo ».

123. « Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire 50 a 1500.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire 300 a 3000 ».

124 « Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'articolo 122, e del Senato o della Camera dei deputati nei casi indicati nell'articolo 123 ».

Digitized by Google

Art. 3.

Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

L'articolo 3 è il complemento dell'articolo 2. A costituire questa nuova figura di reato, è necessario che le grida e le manifestazioni non abbiano importanza di reati punibili dal Codice penale, e che abbiano avuto tuttavolta per scopo e per condizione la sedizione.

Per sedizione s'intende qualche fatto che altera l'ordine pubblico; come, ad esempio, il portare in giro una bandiera dai colori repubblicani o anarchici, e il gridare: abbasso il Governo, viva la repubblica.

La violazione al disposto di questo articolo dà facoltà soltanto di deferire i colpevoli all'autorità giudiziaria.

---

125. « Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000 ».

126. « Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire 100 a 2000 ».

127. « Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell' articolo 117 soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecuniaria a lire 500. Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia ».

128. « Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.

Qualora si tratta di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.

In ogni altro caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire 500.

Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero».

130. « Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni.

Qualora si tratti di offese, non si procede che a richiesta della parte lesa ».

Digitized by Google

Art. 4.

Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, e, in loro assenza, dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.

(*Regolamento*)

Art. 3. « Quando occorra di sciogliere una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.

L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L'invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi *in nome della legge* ».

Cioè: nei casi preveduti dagli articoli 1 (2° cap.) e 2. In siffatti casi l'articolo 4 esige: che quando occorra sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite siano prima invitate a sciogliersi; e delega questa scabrosa facoltà, con uguale misura di potere agli ufficiali di p. sicurezza, e, in loro assenza (assenza *materiale*) agli ufficiali o ai bassi ufficiali dei reali carabinieri [1]). Quali ufficiali? La legge non distingue; *et ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*. Però è da intendersi che comprende nella sua disposizione coloro i quali, oltre alla qualità che rivestono nelle rispettive amministrazioni, sono pure ufficiali di polizia giudiziaria.

---

[1]) Testo unico della legge sul personale di p. sicurezza 21 agosto 1901, n. 409. Articolo

31. « Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacollo la sciarpa tricolore ».

Regol. per i funzionari ed impiegati di p. sicurezza 12 dicembre 1901, n. 512. Articoli:

111. « Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunione pubblica, o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, spetta all'ufficiale di p. sicurezza presente di fare le formali intimazioni prescritte dalla legge ».

112. « I funzionari di p. sicurezza dovranno trovarsi sempre in grado di fare uso di sciarpa tricolore, ai sensi dell'art. 31 del testo

Digitized by Google

Art. 5.

Ove l'invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

(*Regolamento*)

Ved. il 2° cap. dell'art. 3 riportato sotto l'art. 4 della legge.

La legge presume che l'invito a sciogliersi non sia giunto per lo meno ad intera cognizione di tutti gli adunati od assembrati. Prende cura che essi pieghino al volere di chi comanda di sciogliersi, fatte le tre intimazioni. Scioltisi, essi di nulla hanno a rispondere alla giustizia punitiva. Si eccettuano quelli che avessero a rispondere della violazione al dettato dell'articolo 1, o di uno dei delitti originati dalle cause rifuse nell'articolo 2.

Art. 6.

Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'articolo 434 del Codice penale.

(*Regolamento*)

Art. 4. « Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 6 della legge, non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario

---

unico della legge sugli ufficiali ed agenti di p. sicurezza, non solo nelle occasioni in cui debbono presentarsi al pubblico, ma anche quando debbono procedere a qualche atto del loro ministero fuori di ufficio ».

113 « La sciarpa tricolore, di cui è parola nel precedente articolo, è della larghezza di 12 centimetri circa.

Per gli ispettori generali, per i questori e per i commissari è in seta ed ha, alle due estremità, fiocchi di argento; per i vice-commissari è per i delegati e in lana, coi fiocchi pure in lana ».

Digitized by Google

di pubblica sicurezza o l'ufficiale o sott'ufficiale de' carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine ».

I. La legge, sempre nello intento di spingere pacificamente allo scioglimento della riunione o dell' assembramento, non fa neppure un caso di contravvenzione il fatto di coloro i quali alla triplice intimazione non si siano sciolti; permette il *jus poenitendi* sino al momento dell'uso della forza [1]). Eleva a reato solo il fatto di chi intralcia l'opera legittima dell'autorità, resistendo alle intimazioni anche dopo adoperata la forza, di cui vuole, con giusto senso, l'arresto immediato.

II. I fatti, cui ha dato il nome di *rivolta* o di *opposizione*, pongono in essere, non pure il dispregio all'invito a sciogliersi, quanto suppongono uno stato di cose che attinge la sua gravezza in una specie di lotta contro l'autorità della legge. Quindi, data la rivolta o l'opposizione, poco monta che per sciogliere la riunione o l' assembramento non si siano potute eseguire le intimazioni nè tutte, nè in parte; tre, due, una, alcuna è sempre lo stesso: di esse la legge non fa più un obbligo.

III. La contravvenzione trova la sua sanzione nella formola lata dell' art. 434 del Codice penale. Così la pena è alternativamente quella dell'arresto o dell' ammenda, per rispondere alle varie circostanze del reato, che può essere lo effetto di un ostinato proposito, o la conseguenza, sebbene colpevole, di circostanze quasi scusabili [2]).

---

[1]) Testo unico della legge sul personale di p. sicurezza 21 agosto 1901, n. 409. Articoli:

32. « Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di p. s. potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di p. s. »

33. « La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti sono a disposizione degli ufficiali di p. s., ai quali ne spetta per intero la responsabilità ».

R. d. 12 dic 1901, n 512, che approva il regol. per i funzionari e gli impiegati di p. s. Articolo

110. « La richiesta per il concorso della truppa, a sensi dell' art. 32 del testo unico della legge sul personale di p. s., dev' essere fatta dall' ufficiale di p. s. secondo le norme stabilite nel R. d. 5 gennaio 1899 (appendice al Regol. sul servizio territoriale — impiego della truppa in servizio di p. s.)».

[2]) Cod. penale. Articolo

434 « Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato dalla medesima per ragione di giustizia e di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire 20 a 300 ».

Digitized by Google

CAPO II.

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI

(art. 7 a 9 della legge — art. 5 e 6 del regolamento)

Art. 7.

Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all' autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cento.

(*Regolamento*)

Art. 5. « L' avviso di cui è parola nell' art. 7 della legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e coll' indicazione del giorno ed ora in cui avranno luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti e cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione e della località in cui le predette funzioni si compiranno.

Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta colla indicazione dell'ora in cui fu dato ».

Art. 6. « L' autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni d' ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e d' itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima ».

I. Il legislatore considera le processioni, a fine religioso o civile, e ogni altro atto di culto per le pubbliche vie, come una delle forme estrinseche del diritto di riunione; e disciplina l'argomento, pur riconoscendo il rispetto dovuto all' umano diritto e alle due libertà, la libertà politica e la libertà di coscienza che si identificano.

II. Con una sostanziale differenza dall'art. 1, commina la pena dell' ammenda da una lira sino a lire cento.

Digitized by Google

Art. 8.

L' autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all' articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr' ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

I. Il divieto delle processioni e degli atti, dei quali fa cenno l' art. 7, può disporsi solo quando sia imposto da attendibili motivi di ordine, nel duplice interesse della quiete pubblica e della riverenza dei riti religiosi, o per accertate esigenze di pubblica sanità.

II. S' intende parlare degli articoli 437 e 438 [1]).

Art. 9.

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Questi accompagnamenti, questi trasporti sono sottratti alle prescrizioni degli art. 7 e 8. Solo, laddove il disposto delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale lo consentisse, l'autorità di pubblica sicurezza può vietarli in circostanze di epidemia, quando la salute pubblica richiedesse delle precauzioni.

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

437. « Chiunque, contro il legale divieto dell' Autorità competente, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazze o vie pubbliche, é punito con l' ammenda fino a lire 100; e, se il fatto produca pubblico tumulto con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire 50 a 300 ».

438. « Il ministro di un culto, che esercita funzioni di culto esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dall' Autorità competente, é punito con l'arresto sino a tre mesi e con l' ammenda da lire 50 a 1500 ».

Digitized by Google

CAPO III.

DELLE RACCOLTE DI ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE

(art. 10 e 11 della legge — art. 7 a 10 del regolamento)

Art. 10.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno, e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

(*Regolamento*)

Art. 7. « L'autorità competente, a termini dell'articolo 452 del Codice penale, a dare licenza per aprire arruolamenti, è il ministro dell'interno.

Al ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all' armamento o all'equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell' art. 408 del Codice penale ».

Art. 8. « Sono armi da guerra, ai sensi degli art. 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d' ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili ».

Digitized by Google

I. La legge delle raccolte d'armi da guerra o di parte di esse, o di quant'altro possa servire all'armamento o all'equipaggiamento di truppa, fa un divieto assoluto. Però che l'autorità abbia il potere di permetterle, che questo s'incentri nel ministero dell'interno, ciò trova ragione nelle frasi dell'articolo 7 del regolamento, che si coordina ad un tempo con le disposizioni degli articoli 452 e 468 del Codice penale [1]).

II. Dal motto « armi da fuoco » restano escluse le armi le quali servono agli studi archeologici od artistici.

Art. 11.

Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

(*Regolamento*)

Art. 9. « Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s'intende subordinato alla licenza del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso ».

Art. 10. « È parificata ad una passseggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici ».

È posto un limite al diritto di associazione; onde questo diritto è regolato con disposizione preventiva, in forza della quale non può estrinsecarsi sensa l'assentimento dell'autorità prefettizia, quando assume organizzazione con parvenza militare.

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

452. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità, apre arruolamenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con ammenda da lire 50 a 1000. »

468 « Chiunqne, clandestinamente o contro il divieto della legge o dell'A t rità competente, tiene in casa o in altro luogo un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ovvero uno o più pezzi di artiglieria, o altre consimili macchine, ovvero materie esplodenti o infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto non inferiore ai tre mesi; e, se le armi siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza ».

Digitized by Google

CAPO IV.

DELLE ARMI.

(art. 12 a 20 della legge — art. 11 a 23 del regolamento)

Art. 12.

L' autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.

(*Regolamento*)

Art. 11. « La licenza a' privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall'autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta di armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata ».

Art. 12. « Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall' ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al prefetto, a termini dell'art. 13 della legge, e della licenza, se trattasi d'armi insidiose, a termini dell'art. 12 ».

I. Per aversi la raccolta di armi o la quantità di armi, la quale sia tale che possa far ritenere che serva pel commercio, e per dirsi che il numero delle armi sia superiore al proprio uso, si richiede che questo sia di qualche rilievo: ma esso può variare secondo i casi e le circostanze, tanto di tempo, quanto di luogo o di persone. Questo apprezzamento è abbandonato al criterio del magistrato, il quale non potrà mai giudicare colpevole di tenere raccolta di armi chi detiene due o tre fucili o altre simili armi per la tutela della propria casa (Cfr. Relaz. Com. Cam. elett.).

Digitized by Google

Sotto la frase « armi proprie » si debbono comprendere tutti gli strumenti che non hanno altra destinazione che la difesa propria, e che divengono offensive per accidente.

II. L'art. 12 assoggetta ad uguali prescrizioni tutti gli altri modi d'industria specificati nel capoverso; così si può contravvenire al suo precetto mediante le armi *insidiose*, fabbricandole e introducendole nello Stato, e le dette armi e le armi proprie, smerciandole ed esponendole in vendita [1].

« Si considerano dalla legge armi *insidiose*: 1° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa o possa rendersi fissa con molla od altro congegno; 2° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente sia inferiore a 171 millimetri, le bombe e ogni macchina o involucro esplodente; 3° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze» (Art. 470 C. p).

Art. 13.

Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall' estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

(*Regolamento*)

Ved. l'art. 12 riportato sotto l'articolo pari numero della legge.

L'impianto di fabbriche d'armi *proprie* riceve un trattamento più mite: per esso basta che dell' impianto se ne dia avviso preventivo al prefetto per quei divieti che reputasse necessari. La disposizione si estende all'importazione dall'estero quando la quantità delle armi ecceda il proprio uso.

Art. 14.

Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

---

[1]) Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (*serie* 2ª), contenente modificazioni alla legge sulle concessioni governative — Allegato F.

Art. 1. « Ai n... 35, 38... 48 e 49 della tabella annessa alla legge 18 settembre 1874, n. 2086 — *serie* 2ª, sono sostituiti i seguenti:

Omissis

N. 49. « Licenza speciale del Governo... per fabbricazione, vendita o introduzione dall' estero per farne commercio di armi insidiose . . . . . L. 200

Vidimazione annuale della detta licenza . . . » 20 ».

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 13. « Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative. Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario ».

Anche il trasporto d'armi *proprie* da un sito all'altro fuori dell'opificio o negozio è libero, solo che ne dia il fabbricante o commerciante preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Tuttavia qualora abbisogni di andare in giro con un campionario d'armi, la libertà di commercio non impedisce di vincolare a rigide cautele il trasporto, seguendo le norme di cui all'articolo 13 del regolamento.

Art. 15.

Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

(*Regolamento*)

Art. 14. « Le licenze per il porto dell'arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli allegati *A*, *B* e *C*.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, dei corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in allegato *D*. ».

Art. 15. « La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'art. 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo ».

Digitized by Google

Art. 18. « I funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli articoli 15 e 16 della legge ».

Art. 19. « Non hanno bisogno della licenza per portare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza pubblica ».

Art. 20. « Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute d'ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll'autorizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica ».

Art. 21. « Non hanno bisogno della licenza gli insegnanti ed alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni ».

Art. 22. « Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche ».

I. Il legislatore considera a un di presso come un diritto del cittadino quello di portare le armi lunghe da fuoco, e non proprio come una concessione dell'autorità, cui non è dato che solo di verificare se in chi dichiara di voler portare armi concorrono i requisiti voluti dalla legge e di riconoscerne il diritto.

Quindi permette il porto di tali armi alla semplice base della licenza e del pagamento della tassa sulle concessioni governative [1]).

---

[1]) Legge 19 luglio 1880, n. 5536 (*serie* 2.ª) — Allegato F. N. 50. « Permesso annuale di portare armi da fuoco non proi-

Digitized by Google

II. Per « appartenenze della propria abitazione » deve considerarsi tutto ciò che ne dipende: i cortili, gli orti, i giardini, tutt'i terreni chiusi, annessi ed in contatto immediato con lo stabile destinato a dimora.

Art. 16.

Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza delle armi da fuoco.

(*Regolamento*)

Art. 16. « La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola o il bastone animato, di cui è parola nell' art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all' art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati. »

Ved. gli art. 14, 15, 18 e 19 riportati sotto l'art. 15 della legge.

---

bite, anche per uso di caccia: *a*) Per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una sola arma L. 55, per ogni arma di più L. 30; *b*) Per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale L. 10. (le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di L. 5, qualora sieno *giurate*) ».

N. 51. « Licenza annuale, in quelle provincie nelle quali i sottoindicati modi di caccia sono permessi: *a*) Per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo) L. 25, per bressanelle e roccoli senza passate L. 20; *b*) Per paretai, copertoni e prodine con contrappesi L. 25, per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi L. 20; *c*) Per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte L. 20; *d*) Per caccia vagante con reti L. 15; *e*) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio L. 1'0; *f*) Per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti L. 40; *g*) Lacci, trappole, archetti, trabocchetti, cestole, per ogni ettare di terreno occupato L. 100; *h*) Boschetti comunque preparati pei tordi e uccelliere con richiami, tesi con la pania, come coi lacci L. 20; *i*) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti) L. 20; *k*) Per caccia vagante con panie e panioni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 50 L. 6 ».

Digitized by Google

I. La licenza di portare la pistola fissa o girante di qualunque misura o il bastone animato, è accordata in via di eccezione dal prefetto solo a chi affida con la sua condotta che non dal desiderio di offendere, ma da quello della sua tutela e della sua difesa è animato.

La concessione, oltre alla dimostrazione di un plausibile motivo di asportare tali armi, come proprio dice l'art. 16 del regolamento, è fatta alle condizioni designate negli articoli 17 e 18 della legge.

II. È soggetta la licenza al pagamento della tassa stabilita per i permessi delle armi *lunghe* da fuoco dalla legge 19 luglio 1880, n. 5536, contenente modificazioni a quella sulle concessioni governative. Ved. l'art. 15, in nota.

Art. 17.

La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'articolo 834 del codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

I. La regola desunta dall'art. 17 non permette che la licenza di portare armi si conceda a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni (*reclusione* o *detenzione*), e non abbia ottenuta la riabilitazione a termini del Codice di p. penale (art. 837) [1]), quando la pena avesse importato una *diminutio capitis* delle capacità civili.

---

[1]) Non a termini dell'art. 834. Questo fu abrogato con l'art. 31 del R. decreto 1 dicem. 1889, n. 6059, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

Art. 837. « Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua riabilitazione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato

Digitized by Google

II. Entra nella facoltà dell'autorità politica di rifiutarla a chi fu condannato a pena minore di tre anni (*confine o arresto*), e risulta di condotta appuntabile.

III. È rimesso però all'arbitro del prefetto di accordare la licenza, ristretta al porto del fucile, al minore che abbia compiuto il 16° anno di età e sia fornito del consenso del padre o del tutore. Non è affatto consentito il rilascio al minore non emancipato. Per contro è consentito al minore passato a matrimonio, chè col matrimonio il minore è di diritto emancipato (art. 310 C. c.). È minore chi non abbia ancora compiuto gli anni 21 (art. 240 C. c.).

Il periodo della maggiore età si calcola ad ore, non da *die in diem;* e questa era la massima del diritto romano.

Art. 18.

La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

(*Regolamento*)

Art. 17. « Il manifesto col quale, a termini dell'articolo 18 della legge, si revocano in tutto od in parte le licenze di porto d'armi in un comune, è emesso dal prefetto d'ordine del ministro dell'interno ».

I. La licenza ha la durata di un anno dalla sua data. Però la legge, sollecita degli interessi di prevenzione, dichiara decaduto dal diritto di portare armi chi con la sua condotta se ne

---

nel Regno, e tenuto, per i due ultimi anni almeno, il suo domicilio in uno stesso comune.

Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona condotta delle amministrazioni dei comuni, nel cui territorio egli ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua domanda.

Nel caso di cangiamento di residenza, gli attestati di buona condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro.

Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori dei luoghi in cui avrà risieduto, e vidimati dal rispettivo procuratore del Re ».

Digitized by Google

è reso immeritevole. Lo abuso verificasi non solo quando si sia fatto uso dell'arma in circostanza di delitti contro la libertà, la persona, la pubblica amministrazione, ecc., ma pur quando si asporta carica per abito in luogo di adunanza o di concorso di gente, o si esplode in luogo abitato.

II. La revoca, per effetto delle condizioni anormali di pubblica sicurezza, non potrà oltrepassare il tempo della loro durata.

Art. 19.

Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione, o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

(*Regolamento*)

Art. 23. « Sono tra gli istrumenti da punta o da taglio atti ad offendere, di cui è parola nell'art. 19 della legge, i coltelli d'ogni specie, non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 centimetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili ».

È elevata a reato l'asportazione di strumenti da taglio (armi contundenti o improprie che vogliano dirsi) fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza un motivo che riveli l'onesto disegno che ha posto questi strumenti nelle mani di chi li asporta.

Le cause giustificatrici possono essere molteplici, quali dipendenti dal mestiere o dalla professione che esso eserciti, quali dalle circostanze inerenti all'uso al quale sono destinate.

L'articolo 19 dà all'espressione « strumento da taglio o da punta » un significato esteso, e ne abbandona la specificazione al regolamento.

Art. 20

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli articoli 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 468 del Codice penale.

Digitized by Google

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 è punito coll'ammenda sino a cento lire.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

I. La legge, rispetto alla pena, per le violazioni alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16, si riporta agli art. 460 a 465 e 468 del Codice penale, quando l'art. 462 ha nozioni concernenti « la fabbricazione e l'introduzione nello Stato di polveri piriche o di altre materie esplodenti » — e presta la sua sanzione, nella doppia trattazione amministrativa e penale, all'art. 22.

Se ciò non male si accorda con la lettera del contesto delle disposizioni degli articoli delle due leggi; se, infatti, debbono ritenersi applicabili al contravventore le sole disposizioni degli art. 460, 461, 463 a 465 e 468,[1]) è uopo conchiudere: 1°) che la disposizione generale, compresa nell'art. 12, pone quattro ipotesi, le quali ricevano la loro sanzione negli art. 461, 463 e 468 del Codice penale, che hanno prescrizioni analoghe; 2) che gli art. 13, 15 e 16 hanno disposizioni che si coordinano rispettivamente a quelle degli art. 460, 464 e 465.

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

460. « Chiunque, senza prima averne dato avviso all'Autorità competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantità di armi eccedenti il proprio uso è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50 a 1000 ».

461. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto non inferiore ai sei mesi e con la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte ».

463. « Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza dell'Autorità competente, quando tale licenza sia legalmente prescritta, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda da lire 50 a 500 ».

464. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorra la licenza è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 200.

Il colpevole è punito con l'arresto: 1° sino a quattro mesi, se l'arma sia una pistola o una rivoltella; 2° da un mese ad un anno, se l'arma sia insidiosa ».

Digitized by Google

Estremo principale della contravvenzione, di cui si fa l'ipotesi negli art. 12, 13, 15 e 16, è che non si sia ottemperato alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, in quanto fanno obbligo di fornirsi della licenza dell'autorità politica del circondario, o di darle preventivo avviso, secondo che si tratti di raccolta d'armi o di fabbricazione, ecc.

II. A costituire argomento di violazione all'art. 14 è pure estremo principale che il commerciante abbia fatto trasportare armi fuori del suo opificio senza dell'avviso preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza locale.

III. La delazione delle armi, designate nell'art. 19, trae la circostanza aggravante: a) dalla notte,—b) o dalle adunanze,—c) o dal concorso di gente in circostanze di pubbliche solennità, ecc.

La notte era definita autenticamente nell'art. 613 del Codice del 1859 per quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto, ad un'ora prima del sorgere del sole. Oggi la determinazione del tempo di notte è abbandonata al discernimento del magistrato, che, secondo il luogo, la stagione e le circostanze in cui la contravvenzione è commessa, dovrà stabilire la ricorrenza vera e reale.

I casi di pubbliche solennità, fiere, feste, ecc. vi sono posti come esempi: perciò la disposizione si deve intendere estesa dove il luogo e il concorso di gente possono influire sul porto delle armi per accrescerne il pericolo [1]).

---

465. « Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate: 1° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità; 2° da un terzo alla metà, se il colpevole sia condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'Autorità, o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto ».

Ved. l'art. 468 riportato sotto il commento all'art. 10, in nota.

[1]) Al porto d'arma abusivo, violatore di due disposizioni di legge, non è applicabile la teoria della prevalenza di cui all'art. 78 del Cod. penale; onde esso è soggetto a due penalità, a quella del Cod. penale (art. 464-465). e l'altra (quintuplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebbe esser munito il contravventore, oltre la confisca delle armi e della cacciagione) della legge sulle conces. governative 19 luglio 1880, n. 5536. In caso di non seguito pagamento, o d'insolvenza, il quintuplo della tassa non può, a differenza della multa e dell'ammenda, di che all'art. 11 del Cod. penale, convertirsi in arresto, a norma degli articoli successivi 19 e 24, poichè la tassa nan ha qualità di pena: la sua intrinseca natura è puramente fiscale.

Digitized by Google

CAPO V.

DELLA PREVENZIONE D'INFORTUNII E DISASTRI

(Art. 21 a 31 della legge — art. 24 a 34 del regolamento)

Art. 21.

Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento, o con l'arresto sino ad un mese.

(*Regolamento*)

Art 24. « Non possono introdursi nel Regno materie esplosive senza l'autorizzazione del ministro dell'interno, e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.»

Art. 25. « La licenza di tenere in casa polveri da sparo od altre materie esplosive, in quantità superiore a cinque chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la casa sia interamente isolata e fuori del centro abitato e che non sia abitata, o lo sia solo dalla famiglia del richiedente ».

Art. 26. « Nelle botteghe di rivendita di materie esplosive:

a) non si possono detenere esplodenti a base di nitroglicerina, di picrati, di fulminanti, ecc., o di composizione sconosciuta o non ben determinata;

b) negli spacci esistenti entro l'abitato l'autorità di p. sicurezza del circondario non può concedere la licenza di tenere una quantità maggiore di 5 kg. di polveri piriche ordinarie, se dette polveri siano sciolte in casse, sacchi o barili, o chiuse in cartuccie o scatole di cartone e simili. Può invece autorizzarne il deposito sino alla quantità di 25 kg., a sensi dell'art. 21 della legge 30

Digitized by Google

giugno 1889, n. 6144, qualora siano chiuse perfettamente in scatole metalliche o in altri recipienti egualmente atti a preservarle, a condizione però che siano custodite in locali appartati non destinati ad uso di abitazione e possibilmente suddivise in partite fra i varii ambienti dell'esercizio;

c) negli spacci isolati lontani dai centri di popolazione e non abitati, può l'autorità di p. sicurezza del circondario concedere licenza di tenere polvere pirica ordinaria in quantità non maggiore di 20 kg., se conservata sciolta nei modi indicati nella prima parte del precedente comma, e sino a 50 kg., se condizionata in scatole metalliche od in altri recipienti;

d) negli esercizi di rivendita posti entro l'abitato, potrà essere autorizzato dall'autorità di p. sicurezza del circondario il deposito delle cartucce cariche sino a 25 kg. in peso netto di materia esplodente, e negli spacci in località isolate sino alla quantità di kg. 59;

e) nessun limite di quantità è stabilito per la detenzione, anche in locali di vendita non isolati, di capsule, cartucce vuote con capsule e micce, fatto obbligo però ai rivenditori, qualora nell'esercizio conservino polveri piriche od altri esplodenti, di custodire le capsule, cartucce vuote e miccie in locali e ripostigli separati [1]) ».

Art. 27. « La licenza di trasporto di polveri da sparo ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a spese del richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fermata; e a quelle altre che si crederanno necessarie a difesa della pubblica incolumità ».

Art. 28. « Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si applicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e di altre materie di forza esplosiva eguale o maggiore, senza riguardo alla quantità ».

---

[1]) L'art. 26 fu modificato e concretato come si legge oggi dal R. decreto 2 marzo 1893, n. 140.

Digitized by Google

I. La licenza è vincolata alle condizioni stabilite dagli articoli 25 e 27 del regolamento, secondo che si tratti di ritenzione o di trasporto [1]). La disposizione è sostanzialmente conforme al dettato degli articoli 468 e 469 del Codice penale [2]): meno nella detenzione della quantità delle polveri da sparo, o di altre materie esplodenti, e nel magistero punitivo; ciò pel sistema, certo non encomiabile, di trattare degli stessi fatti in due leggi. Quanto al trasporto, viene a proposito il regolamento 23 agosto 1894 (n. 389) per la esecuzione della legge 19 luglio 1894 (n. 314), il quale toglie di mezzo ogni disquisizione, prescrivendo « che non è lecito trasportare da un luogo all'altro del Regno polvere pirica ove la quantità superi tre kg., o un numero di cartucce caricate a polvere maggiore di 500, senza licenza permanente del prefetto, o il permesso per una o più volte determinate » (art. 5).

II. Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è esatta per qualsiasi quantità, osservate le disposizioni degli articoli 25 e 26 del regolamento, a mente del successivo art. 28. Il Codice penale (art. 468) è concorde; tranne pel trasporto (469), pel quale la licenza è richiesta solo quando la quantità di tali prodotti superi il bisogno proprio o industriale. Il regolamento, per la legge 19 luglio 1894, segue in tutto il 1° capoverso dell'art. 21 della presente legge.

III. Oltre queste penalità vi è una multa di lire 10 a 100, quando col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione si sia contravvenuto anche alla legge *per la tassa sulle polveri pi-*

---

[1]) L'art. 24 del regolamento aggiunge alla disposizione della legge la « introduzione nel Regno », e per questa esige l'autorizzazione del ministero dell'interno, posteriormente delegata ai prefetti con R. decreto 26 aprile 1891, n. 221, let. e.

La licenza di trasportare o importare dall'estero non può essere concessa a chi sia di censurabili precedenti (regol. 23 ag. 1894, n. 389, per l'esecuzione della legge 19 lug. 1894, n. 314, *sui reati commessi con materie esplodenti*). È anche di ostacolo al rilascio della licenza per il trasporto di prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e senza fumo la provenienza non legittima (leg. *per le tasse sulle polveri piriche* 2 marzo 1902, n. 56, art. 14): la legittimità si giustifica mediante bolletta doganale (regol. per l'applicaz. della leg. 9 nov. 1902, n. 85, *sulle polveri piriche* ecc.).

[2]) Codice penale. Articoli

468. Ved. all'art. 10, in nota

469. « Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, trasporta da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisogno industriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regolamenti, è punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 300 ».

Digitized by Google

riche, ecc. (art. 26 leg. 2 mar. 1902, n. 56). La detenzione in casa o il trasporto di dinamite o di altre materie a base di nitro-glicerina ove avessero scopo di commettere delitti contro le persone o le proprietà, o di suscitare tumulti o pubblico disordine, ricadrebbero sotto l'art. 1 della legge 19 luglio 1894, n. 314, che punisce il colpevole con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 22.

L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri od altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L'impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a termini dell'art. 462 del Codice penale.

(*Regolamento*)

Art. 29. « Le garanzie per la vita delle persone e per la proprietà che il prefetto deve imporre, a termini dell' art. 22 della legge, per accordare la licenza dell' impianto di polverifici ed opifici simili, sono principalmente:

1.° che gli edifici di fabbricazione e di deposito di polveri e materie esplosive siano a conveniente distanza dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto, e dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;

2.° che l'opificio sia cinto di muro o fitte siepi od altri ripari equivalenti;

3.° che il magazzino di deposito delle materie fabbricate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavorazione;

4.° che vi siano edifici separati e a conveniente distanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni;

5.° che non si lavori di notte e col lume;

6.° che la polvere fabbricata sia entro 48 ore trasportata nei magazzini di deposito ».

Art. 30. « Il concorso delle condizioni indicate ai nu-

Digitized by Google

meri 1, 2, 3 e 4 e delle altre che il prefetto per circostanze speciali ritenesse necessarie, sarà verificato da una Commissione tecnica, a spese del fabbricatore ».

Art. 31. « Qualora il fabbricatore non adempia alle condizioni impostegli dal prefetto, oppure per mancanza di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre la misura consentita dai mezzi di fabbricazione, abbia dato occasione allo scoppio del polverificio, o ad altro infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del prefetto, della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile».

Art. 32. « Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artificiali non possono impiantarsi che in edifici isolati ed a conveniente distanza dall'abitato ».

I. Allo impianto di questi opifici suffraga il disposto dell'assentimento del prefetto, ma quando esso segue le necessarie garenzie desunte dal regolamento.

II. All'essenza della contravvenzione, punita a mente dell'art. 462 del Codice [1]), non basta che si sia impiantato un opificio, degli indicati nell'art. 22, senza licenza; è necessario che vi si lavori. Egli è certamente che se la lavorazione riguarda dinamite, altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali, ecc., col fine di commettere delitti, o si esegua senza una speciale licenza del ministero o del prefetto, si verifica allora l'ipotesi non più della semplice contravvenzione, ma del reato, che rientra nei riguardi delle disposizioni degli art. 1 e 8 della legge 19 luglio 1894, n. 314, improntati di giusto rigore.

Art. 23.

La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

(*Regolamento*)

Art. 33. « In esecuzione dell' art. 23 della legge, il fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà pre-

---

[1]) Cod. penale Articolo 462. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fabbrica o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 500 ».

Digitized by Google

vare di avere stipulato l'assicurazione individuale o collettiva degli operai addetti al polverificio, tanto pel caso di morte che pel caso d'invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro.

L'assicurazione dovrà risultare contratta colla Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con una società privata legalmente riconosciuta ed esercente il medesimo ramo di assicurazione.

L'assicurazione è fatta a spese del fabbricatore ».

L'assicurazione è individuale o collettiva. La collettiva è fatta dai padroni soltanto, da padroni e operai, e dai soli operai uniti in consorzio. L'assicurazione individuale e l'assicurazione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunii da cui derivi: *a)* la morte dell'assicurato; *b)* l'assoluta impotenza permanente del lavoro; *c)* l'impotenza parziale permanente al lavoro; *d)* l'impotenza temporanea al lavoro quando superi un mese. (Convenz. 18 febbraio 1883, art. 9 e 10, app. con la leg. 8 lug. 1883, n. 1473): può anche ridursi il termine di cui alla lett. *d* (leg. 23 dic. 1886, n. 4233).

Art. 24.

Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

(*Regolamento*)

Art. 34. « La licenza per gli spari, le esplosioni od accensioni di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve vincolarsi alla condizione che le relative operazioni si compiano in luogo riparato o così discosto dalla folla da rendere impossibile un infortunio, ed alla prescrizione che vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni danno ».

Digitized by Google

I. Oltre alle prescrizioni dettate dall'art. 34 del regolamento, possono esservi circostanze che facciano obbligo ad altre cautele, e a provvedere con quella libertà ch'è condizione indispensabile alla propria responsabilità, come in casi di innalzamenti di areostati con fiamme.

II. La disposizione del Codice è concretata nell' art. 467 [1]. Se, a solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulti o pubblico disordine, si sia fatto scoppiare o si sia collocato a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine od altri congegni micidiali o incendiari, questa figura di reato cade sotto la rigida sanzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti (art. 2), per la quale il reo sottostà ad una pena più grave, ove il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, o di comune pericolo o di pubbliche commozioni o di calamità o disastri.

Art. 25.

Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o di una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti, non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 483 del Codice penale.

I. La disposizione dell' art. 25 sta pel caso della mancanza di regolamenti locali.

---

[1]) Cod. penale. Articolo
467. « Chiunque, senza licenza dell' Autorità competente, spara armi da fuoco o accende fuochi d'artifizio o macchine esplodenti, ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode, in un luogo abitato o nelle sue vicinanze, o lungo o in direzione di una pubblica via, è punito con l'ammenda sino a lire 50; alla quale può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a 15 giorni ».

Digitized by Google

II. Sono estremi essenziali della contravvenzione punita a termini dell'art. 483 del Codice [1]), che si sia appiccato il fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 13 agosto o ad una distanza minore di 100 metri da uno dei luoghi o depositi di materia combustibile specificati nel 2° capoverso.

Art. 26.

É punito con la stessa pena chi, dopo aver acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Per l'applicazione dell'art. 26 è necessario che non si siano prese le cautele esatte dalla circostanza a garentia della proprietà altrui, o non si sia assistito di persona al fuoco o col numero bisognevole di uomini per tutto il tempo in cui rimase acceso. Se il danno, che si voleva evitare, si arreca, benchè non volontario, si ha non la contravvenzione, di cui all'art. 483, ma il reato d'incendio colposo, del quale tratta l'art. 311 del Codice penale.

Art. 27.

Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova, od abbia subito un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita, e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi

---

[1]) Cod. penale. Articolo
483. « Chiunque, anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni alle cose è punito con l'ammenda sino a lire 200 o con l'arresto sino a venti giorni ».

. . . . . .

Digitized by Google

fra coloro che hanno ottenuto la laurea d' ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

I. Sono considerate caldaie a vapore tutti i recipienti che servono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più elevata di quella dell' atmosfera. È considerata come nuova la caldaia fissa che, sebbene provata antecedentemente, forma oggetto di un nuovo impianto, e così pure qualunque caldaia fissa, semifissa o locomobile, rimessa in servizio dopo un periodo d'inattività d'oltre due anni. S'intende per restauro qualsiasi riparazione di una parte essenziale o principale della caldaia (art. 1, 2 e 3 regol. approv. con R. decreto 3 apr. 1890. n. 6793, *per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore*).

Il certificato che dichiari sicure le caldaie, oltre all'esito positivo della prova, occorre che risponda alle condizioni fissate dagli art. 9 a 20 dell'accennato regolamento, descriventi: la loro costruzione, le valvole di sicurezza, il manometro, l'apparecchio di alimentazione e gli indicatori di livello (art. 8 id.). Esso è valido, quanto alle locomobili, per tutte le località del Regno [1].

II Anche per la visita e la prova, di cui fa parola il 1° capoverso, importa ricorrere all'applicazione delle disposizioni del regolamento 3 aprile 1890, pubblicato per l' esercizio e la vigilanza di tali caldaie.

III. La facoltà di ordinare le prove, le visite e la scelta del perito, essendo attribuita all'autorità politica del circondario, entra nei poteri dei questori nei luoghi sedi di questura.

« Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di p. sicurezza spettanti al sotto-prefetto. . . ». Così l' art. 4, 2° cap., del testo unico della legge sul personale di p. sicurezza 21 agosto 1901, n. 409.

Art. 28.

Una caldaia di macchina a vapore non può essere posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

---

[1]) Cfr. resoconto Cam. dep. 10 nov. 1888.

Digitized by Google

La legge trae la norma della idoneità dal regolamento preannunziato del 3 aprile 1890, citato nel commento dell'articolo precedente. Questo esige che la persona, cui è affidata l'azione di una caldaia, oltre avere l'età di 18 anni compiuti, presenti i seguenti requisiti: essere di riconosciuta moralità; possedere un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore (art. 38).

Il certificato può essere rilasciato: dalle scuole industriali o d'arti e mestieri a ciò autorizzate dal ministero di agricoltura, industria e commercio; dalle scuole di macchinisti e fuochisti della R. marina e delle strade ferrate; dalle associazioni fra proprietari di caldaie a vapore, o in seguito ad esami dati nelle epoche e nei luoghi stabiliti dal ministero dianzi accennato (art. 39).

È considerato come certificato di capacità quello che dimostri: di avere l'aspirante servito come macchinista o, per non meno di 6 mesi, come fuochista nella R. marina, nella marina mercantile nazionale, o nelle ferrovie, o per non meno di 2 anni come macchinista o fuochista nelle compagnie speciali del Genio militare o nelle officine degli stabilimenti militari (art. 40).

L'art. 10 del regolamento 13 aprile 1890, n. 6843, per la circolazione sulle strade ordinarie di locomotive mosse dal vapore o da altra forza fisica, ha poi: — « sopra ogni locomotiva deve trovarsi un macchinista abilitato all'esercizio, giusta le vigenti prescrizioni governative, assistito da un fuochista, della condotta e diligenza dei quali il concessionario è responsabile ».

Art. 29.

Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll'ammenda sino a lire trecento o con lo arresto sino ad un mese.

L'art. 29 stabilisce l'ammenda o l'arresto: pei casi più gravi merita bene chi riceve una punizione che vada al di là della semplice pena pecuniaria. È fatta astrazione dal disposto dell'articolo 27 del regolamento 13 aprile 1890, n. 6843, per la circolazione sulle strade ordinarie di locomotive stradali, il quale punisce la contravvenzione all'articolo 10 con l'ammenda da l. 10 a 300 e con gli arresti fino a cinque giorni.

Ove avvenga un disastro per imperizia nella propria professione o per inosservanza di regolamenti, sono applicabili gli art. 371 e 375 del Codice penale.

Digitized by Google

Art. 30.

Non possono disporsi, nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

« O in altri luoghi *aperti* »: la legge non determina, abbraccia i luoghi in generale, eccetto i fondi chiusi e di proprietà privata. Anche degli strumenti da caccia, pericolosi alle persone, non eccettua alcuno. La disposizione s'informa al pensiero di allontanare il pericolo dei transitanti, e di evitare la distruzione della selvaggina e degli animali indigeni, la cui progressiva distruzione è grandemente lamentata. Se il fatto avviene in luoghi *chiusi* di proprietà altrui, la contravvenzione rientra nella disposizione dell'articolo 428 del Codice penale, riportato nel commento all'articolo 15.

Art. 31.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con l' autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire cinquanta.

La disposizione ha carattere facoltativo. Adottandosi, restringesi alle sole case aventi più di un vano *sulla pubblica via.*

CAPO VI.

DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE

(*art. 32 a 36 della legge — art. 35 del regolamento*)

Art. 32.

Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

Digitized by Google

In mancanza di regolamento, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

(Regolamento)

Art. 35. « Qualora per l'esecuzione degli articoli 32, 33 e 34 della legge occorra una visita sopra luogo, le spese sono a carico della parte richiedente o ricorrente.

Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o periti d'incarico della Giunta, del prefetto o del ministero, secondo la rispettiva competenza ».

I. È fatta eccezione per le manifatture che attendano alla macerazione delle piante tessili, per le quali provvede l'art. 37 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica del 22 dicembre 1888, n. 5849.

II. La Giunta provvede solo in mancanza di regolamento, e in rapporto alla località prescelta, si tratti di fabbriche, si tratti di depositi insalubri o pericolosi.

III. La legge, grazie ai gravissimi interessi che vi si possono trovare implicati, non lascia coteste manifatture, fabbriche o depositi assolutamente all'arbitrio della Giunta municipale; onde è ammesso il reclamo al prefetto.

Art. 33.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità o dell'Ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

(Regolamento)

Ved. l'art. 35 riportato sotto l'art. 32 della legge.

I. Quando non si trovi nel provvedimento emanato dal ministero esauriente tutela, può farsi anche ricorso al Re, a ter-

Digitized by Google

mini dell'art. 136 di questa legge, o alla IV sezione del Consiglio di stato in via contenziosa, pel disposto dell'art. 21, n. 2, della legge 1° maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

II. Ove trattisi di determinazione di distanza da osservarsi o di precauzioni per evitare molestie o pericoli, può adirsi l'autorità giudiziaria (art. 574 C. c.). Può anche adirsi per l'azione di danno temuto (art. 699 id.); e questa azione può spiegarsi anche dopo che l'autorità amministrativa avrà permesso o non reputato nocivo lo stabilimento, limitandosi il magistrato a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo, senza che questo possa essere modificato o annullato (art. 4 leg 20 marzo 1865, alleg. E, sul Cont. amm.) (Cfr. relaz. Comm. Cam. dep).

Art. 34.

Qualora trattasi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

(*Regolamento*)
Ved. tuttavia l'art. 35 sotto l'art. 32 della legge.

Può sopprimersi lo stabilimento solo quando le cause d'insalubrità o di pericolo non potranno essere diversamente rimosse; e ciò dal punto di vista del rispetto al diritto di proprietà.

Vedi, quanto alle norme della legge sul contenzioso amministrativo, ecc., il commento all'articolo precedente.

Art. 35.

Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Elementi della contravvenzione sono: — 1) che le manifatture, fabbriche o depositi siano insalubri o pericolosi;—2) che si siano stabiliti contro le disposizioni dei regolamenti o i provvedimenti delle autorità, esaurita la via amministrativa gerarchica.

Digitized by Google

Art. 36.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 457 del Codice penale.

I. È scopo della legge quello di garentire, con la sanzione dell'art. 457 del Codice penale [1]), il riposo a coloro che passano le loro giornate lavorando, e hanno bisogno di rinfrancarsi le forze.

II. Per « ordinanze municipali » la legge intende quelle che emanano dal sindaco, di cui all'art. 132, n. 3, della legge comunale e provinciale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

CAPO I

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.

(art. 37 a 49 della legge — art. 36 a 46 del regolamento)

Art. 37.

Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico

---

[1]) Cod. penale. Articolo

457. « Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni della legge o dei regolamenti, disturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici, è punito con l'ammenda sino a lire 30, che si può estendere a lire 50 in caso di recidiva nello stesso reato

Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, l'ammenda è da lire 20 a 50, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si può estendere a lire 100.

Se il fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, all'ammenda può essere aggiunto l'arresto sino ad un mese ».

Digitized by Google

trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu rilasciata.

(*Regolamento*).

Art. 36. « L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere le licenze di cui è parola nell'articolo 37 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possono destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori specialmente nella esposizione di animali feroci ».

I. È richiesta la licenza dell'autorità di p. sicurezza per le rappresentazioni sceniche, e per la esposizione al pubblico di animali, di persone, ecc. Fra queste annoveri i quadri plastici, la cui esposizione esige tutta la sollecitudine dell'autorità a tutela del pudore.

II. La espressione di « rappresentazione » va intesa nel più ampio significato, tale da comprendere le opere teatrali, di prosa, musica e corografiche. E' caratteristica della rappresentazione la pubblicità. Quindi è necessario, per l'obbligo della licenza, che le rappresentazioni si eseguano in luogo pubblico o nei teatri di libero accesso al pubblico. Di conseguenza, non cadono nella ipotesi della legge le rappresentazioni promosse a fine di istruzione o di svago negli istituti o nelle scuole, anche quando vi si dà adito per grazia a persone estranee [1]).

---

[1]) La legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, modificata dalla legge 19 luglio 1880, n. 5536, assoggetta la licenza per i pubblici trattenimenti alla tassa di l. 5 (n. 38 della tab.).

Per le rappresentazioni sceniche i n. 36 e 37 della tabella annessa alla detta legge 13 settembre 1874 stabiliscono: il permesso per l'apertura di teatri di 1° ordine è soggetto alla tassa di l. 100; di 2° l. 50; di 3° l. 20, ove si tratti di un n.° di rappresentazioni non minore di 20. Per un corso di rappresentazioni non maggiore di 5: pei teatri di 1° ordine l. 20; di 2° ordine l. 10 e di 3° ordine l. 5. Le tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di 20 e maggiore di 5. Per la distinzione dei teatri valgano le norme stabilite nel regolamento per la esecuzione della legge 25 giugno 1865, n. 2337.

Digitized by Google

Art. 38.

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

(*Regolamento*)

Art. 37. « Nel concedere la licenza per corse di cavalli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio destinato alla corsa ».

I. La legge vincola all'obbligo del permesso l'uso delle corse di cavalli per pubblico spettacolo, e con le sue prescrizioni ha in mira la sicurezza delle persone.

II. Nelle corse a cavallo, allorchè vi ha scommessa, il vincitore può costringere il perdente al pagamento della somma convenuta, salvo al magistrato il diritto di rigettare la domanda « quando la somma impiegata nella scommessa sia eccessiva » (art. 1803 C. c.).

Art. 39.

Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

(*Regolamento*)

Art. 39. « L'autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizii di cui è parola nell'articolo 50 della legge, senza l'assenso dell'autorità politica del circondario ».

I. Il legislatore estende la disposizione dell'articolo 39 sugli spettacoli e sui trattenimenti: *a*) alle accademie a pagamento; sottrae alla soggezione della legge le accademie scientifiche; [1])

---

[1]) « Qui non si parla di accademie scientifiche, ma di accademie pubbliche » (Crecio, *relatore. Com. Cam. dep., tor. 10 nov. 1888*).

Digitized by Google

b) alle feste da ballo; *c*) e a qualsiasi altro spettacolo o trattenimento, sempre che si tengano in sito pubblico o aperto al pubblico.

Delle rappresentazioni già tratta l'art. 37. Non si ricorra alla condizione della pubblicità: essa si riscontra in entrambi gli articoli. La loro dizione differenzia, ma non nel significato; esso esprime un senso solo, comprendendo la frase « rappresentazioni pubbliche » quelle che si eseguono tanto in luogo pubblico (*vie, piazze e simili*), quanto in luogo aperto al pubblico (*teatro o altro sito*), sempre di libero accesso al pubblico, mercè prezzo.

Esempi di spettacoli o trattenimenti pubblici sarebbero: i ginnastici, gli acrobatici e gli *areostatici*; i giuochi di destrezza, di forza e di equitazione [1]).

II. La Legge di p. sicurezza lascia, circa l'argomento delle feste da ballo, delle accademie e dei trattenimenti, intera libertà all'autorità di p. sicurezza locale.

III. Tra i luoghi aperti al pubblico vi hanno i caffè, i quai, adibiti anche a pubblico trattenimento, assumano la caratteristica di *cafés chantants;* entrano perciò nella disposizione di questo articolo, e con quanta ragione solo può giudicarlo chi ha assistito a certe scene, in cui, invece di biasimare, il pubblico, istigato dalla scurrilità della parola, esige degli atti anche più scorretti di quelli che taluni attori e talune attrici consentono.

Art. 40.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale, o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al Ministro dell'interno, che deciderà definitivamente.

---

[1]) CAVALLETTO.. « Io non sono contrario a questi spettacoli ginnastici, acrobatici, areostatici, anzi sono ad essi favorevole, chè li credo utilissimi per combattere la poltroneria pusillanime, e utili ad incoraggiare il valore e lo spirito ardito dei cittadini » (Cam. elet., sed. 12 nov. 1888).

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 38. « Il termine entro il quale il prefetto può proibire una produzione teatrale, è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo art. 41 ».

I. La censura delle opere teatrali è rimessa in tutto al potere discrezionale del prefetto. Ciò non è che la facoltà conferita al capo della provincia col R. decreto 14 gennaio 1864, n. 1630, confermata in virtù dell'articolo 32 della legge di p. sicurezza del 20 marzo 1865.

II. Circa i criteri, per i quali può vietarsi una rappresentazione, il ministero dell'interno, con circolare 14 febbraio 1864, n. 15, ricordava ai prefetti le istruzioni contenute nella circolare 1° gennaio 1852, n. 21; e insisteva, ad un tempo, che fossero rispettate le seguenti norme: — « Deve essere proibita la rappresentazione teatrale: *a*) che in qualunque modo offenda i principii eterni della moralità o del pudore; *b*) che offenda la sacra ed inviolabile persona del Re, o il Parlamento e gli altri Poteri dello Stato, o i Sovrani, e rappresentanti delle potenze amiche; *c*) che induca sprezzo nelle moltitudini della legge fondamentale e delle altre leggi dello Stato, o ecciti alla violazione di esse, o diffonda teorie sovversive dell'ordine stabilito; *d*) che offenda la religione cattolica ed i culti tollerati; *e*) che offenda, anche con allusione, la vita privata delle persone, o i principii costitutivi della famiglia ».

III. Il prefetto deve nell'ordinanza dire le ragioni per le quali crede d'impedire la rappresentazione. È data anche un'altra garenzia alla libertà degli autori: si è accordato ad essi, contro l'ordinanza del prefetto, il ricorso al ministero, ultimo giudice [1]).

Art. 41.

L'autorità locale di di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incomincia-

1) La legge, relativa ai diritti d'autore, 19 settembre 1882, n. 756, prescrive all'art. 14: — « Niuno potrà rappresentare o eseguire una opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica, e una qualunque azione musicale soggetta al Diritto esclusivo sanzionato dall'articolo 2 (ch'è il diritto d'autore), se non ne ottenga il consenso dall'autore, o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che in difetto sulla dichiarazione della parte ne proibirà la rappresentazione o l'esecuzione ».

Digitized by Google

ta di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

(*Regolamento*)

Ved. l'art 38 riportato sotto l'art. 40 della legge.

I. È lasciato all'autorità di p. sicurezza preposta al servizio lo apprezzamento delle circostanze per le quali la rappresentazione o la declamazione dia luogo ad intemperanze.

II. È inteso che della sospensione, nei luoghi sedi di questura o di sottoprefettura, l'autorità, che l'avrà ordinata, dovrà dare avviso al superiore gerarchico.

Art. 42.

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell'edificio e la esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

(*Regolamento*)

Art. 40. « Per l'applicazione dell'art 42 della legge vi sarà in ogni comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una commissione di vigilanza

La commissione è nominata e presieduta dal prefetto nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto nel capoluogo del circondario, dal sindaco negli altri comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica, e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza ».

Art 41. « Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente dev' essere presentato al prefetto per la sua approvazione.

Il prefetto deciderà, sentita la commissione di vigilanza della quale è parola nell'articolo precedente ».

Digitized by Google

Art. 42. « Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà ».

I. La legge mira alla incolumità degli attori e degli spettatori, cercando, con particolari precauzioni, di prevenire disastrosi incendii, resi facili dall'uso delle tante materie esplodenti od accendibili.

II. Le spese s'intendono limitate al compenso di chi, tra le persone tecniche, avrà proceduto all'ispezione.

Art. 43.

L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari ed agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

(*Regolamento*)

Art. 43. « Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio ».

Art. 44. « Il prefetto e il sotto-prefetto hanno diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 43 della legge all'autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione dell' ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto ».

Art. 45. « Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42 ».

I. I funzionari di p. sicurezza, diciamo col relatore della legge, sono aggravati da una pesante cura durante la rappre-

Digitized by Google

sentazione. Il loro intervento nei teatri è motivato dal bisogno sopra tutto di provvedere alla sicurezza delle persone, cercando di antivenire infortunii e di tutelare la tranquillità pubblica. Così la vigilanza, esercitata in questo senso, è ad essi principalmente devoluta. Si estende per i luoghi tutti del teatro, meno del palcoscenico, (dei teatri di dotazione erariale o comunale o di fondazione sociale, la cui polizia appartiene alla deputazione teatrale, preposta al buon ordine dello spettacolo, e dei teatri privati, e non dotati, pei quali questo diritto appartiene all'impresario), tranne i casi in cui siano chiamati da urgenti necessità; onde il servizio degli agenti è eseguito sotto i loro ordini e la loro responsabilità.

II. L'autorità di p. sicurezza, ove ad essa si rifiuti il palco, o ad essa o all'ufficiale dei carabinieri il posto distinto, in mancanza di palchi, può non consentire al rilascio della licenza e quindi all'apertura del teatro.

Art. 44.

In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari, di cui all' articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

I. Con le parole « in caso di tumulti o di gravi disordini o pericoli per l' incolumità pubblica » si dà un limite al funzionario di p. sicurezza nell' esercizio delle facoltà demandategli. Però la legge lascia libero il funzionario, e giustamente, di giudicare se meglio convenga di far sospendere o cessare lo spettacolo, alla stregua delle circostanze datesi, che potranno essere molteplici, e se sia ad un tempo necessario o meno lo sgombro del teatro.

II. Potrà e non potrà far restituire agli spettatori il prezzo del biglietto d'ingresso.

Art. 45.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Digitized by Google

La sospensione o la variazione degli spettacoli può permettersi in caso solo di prevalenti motivi. Esempio: la indisposizione di un attore che renderebbe impossibile il prosieguo dello spettacolo.

Art. 46.

I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza dei teatri.

Con regolamenti da tenersi affissi per tutta la stagione delle rappresentazioni e nei luoghi interni dei teatri ove possano da tutti esser letti.

Art. 47.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termine del Codice penale.

L'articolo 47 si riferisce alle disposizioni degli art. 447 e 448 del Codice penale [1]).

Art. 48.

È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

(*Regolamento*)

Art. 46. « Alla domanda della licenza per pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equita-

---

[1]) Cod. penale Articoli:

447. « Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo e ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni stabilite dall'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'ammenda non può essere inferiore a lire 300 ».

448. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità, dà spettacoli e trattenimenti di qualsiasi natura in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con l'ammenda da lire 10 a 100; e, se il fatto sia commesso contro il divieto dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni e con l'ammenda da lire 50 a 300 ».

Digitized by Google

zione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni che vi si producono ».

La disposizione dell'art. 48 completa quella della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, con cui è punito col carcere da 1 a 3 mesi e con la multa da lire 51 a 250 chiunque affidi o consegni minori d'anni 18 allo scopo di impiegarli in tali professioni, fra le quali è noverata quella di saltimbanchi e di saltatori di corda. La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione della tutela (art. 1).

Importa poco se i minori d'anni 14 siano figli o no di chi tiene il pubblico spettacolo.

Art. 49.

Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

I. Il criterio dell'autorità, quanto alle maschere, è necessario che poggi sulle consuetudini locali, le sole che debbono servire di falsariga alle sue prescrizioni.

II. Sono requisiti della contravvenzione: la comparsa in maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico,—che sia avvenuta non in epoca e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità con apposito manifesto. La pena è quella dell'articolo 135 della presente legge (*pecuniaria* o *detentiva*). Con la inobbedienza all'invito dell'autorità o degli agenti, sorge una nuova contravvenzione; e questa importa la pena di che nel capoverso del presente articolo, oltre la facoltà dell'arresto immediato.

CAPO II.

DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

(*art. 50 a 62 della legge — art. 47 a 62 del regolamento*).

Art. 50.

Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande,

Digitized by Google

trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

(*Regolamento*).

Art. 47. « La domanda per la licenza di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge dev'essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni enumerate al successivo art. 53.

Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna dell' esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire ».

Art. 48 « La licenza potrà essere rifiutata qualora o la località o la casa non possano essere convenientemente sorvegliate ».

Art. 49. « La licenza non è necessaria al proprietario o fittaiuolo per la vendita temporanea al minuto, congiunta al consumo in sua casa, del vino ricavato dalle proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione all' autorità locale di pubblica sicurezza ».

Art. 50. « La licenza è fatta sul modello annesso al presente regolamento in allegato *E*.

La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla vidimazione della licenza originale ».

Art. 53 « È necessario l'assenso dell' autorità locale di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una ad altra casa dello stesso comune ».

Art 56. « Alle vendite accennate al precedente art. 49 si applicano le disposizioni degli art 56 e 57 della legge e 54 e 55 di questo regolamento ».

Art. 58. « È vietato agli esercenti pubblici di mescere vino e liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che si trovano in manifesto stato di ubbriachezza e ad adolescenti ».

Art. 62. « Occorre la licenza, di cui nell'art. 50 della legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili ».

Digitized by Google

I. È prudente che questi esercizi sieno sottoposti alla vigilanza dell'autorità di p. sicurezza, in maniera particolarissima le bettole, il cui regime è obbietto di grave cura in tutte le legislazioni [1]).

II. Il caso dei proprietari dei vigneti o fittaiuoli, che sogliono smerciare al minuto il vino prodotto dalle loro terre, sfugge alla disposizione della legge per espressa dichiarazione del regolamento.

III. « Avverso le deliberazioni dell'autorità politica del circondario, così in materia di licenza di esercizi pubblici che di agenzie, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69, è aperto l'adito al ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione dei corpi o collegi speciali » (art. 2, n. 1° della leg. 1° mag., n. 6837, *sulla giust. amm.*).

Art. 51.

La domanda è presentata al Sindaco, il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

I. Il parere della Giunta circoscrivesi alla sua opinione quanto alla convenienza o meno di consentire all'apertura del nuovo esercizio; e ciò per non invadere l'azione dell'autorità politica del circondario sulla valutazione dei requisiti del richiedente. L'è un diritto dell'autorità stessa, con l'inerente potestà di provvedere in merito della domanda, alla stregua ancora delle informazioni fornite dall'autorità di p. sicurezza locale.

II. Circa il disposto della legge sulla giustizia amministrativa, vedi il commento precedente.

---

[1]) La licenza è soggetta alla tassa sulle concessioni governative. La tassa è pagata alla ragione del 5 % del prezzo di fitto per un anno dei locali de tinati all'esercizio, o sopra un'annata di canone presunto, ove il locale non sia tenuto in fitto; fatta deduzione sul locale adibito ad un gran deposito di vino, di cui quello addetto alla vendita del vino a minuto facesse parte. Per la vidimazione annuale la tassa è pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza di esercizio. Le frazioni di lira sono computate per una lira intiera (leg. 13 sett. 1874, n. 2086; n. 31 e 32 della tabella). La tassa di cui ai n. 31 e 32 della tabella fu ceduta ai comuni con la legge 11 agosto 1870.

Digitized by Google

Art. 52.

Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto o si consumino vino, birra o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

I. In questo articolo il legislatore sacrifica le teorie economiche della libertà commerciale e dell'industria alle necessità d'ordine politico-morale. Però, se il numero degli esercizi esistenti supera le necessità di un comune, e ciò è motivo legale di non consentire l'apertura di nuovi, è dovere della Giunta di vedere se il numero degli esercizi esistenti sopravvanzi indubitabilmente ai bisogni del luogo.

II. Vedi tuttavia, quanto al disposto della legge 1° maggio 1890, n. 6837 (art. 2, n. 1°) sulla giustizia amministrativa, il commento all'articolo 50.

Art. 53.

Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile e del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportata la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottenuta la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 51. « Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, deve esibire all'autorità di pubblica sicurezza del circondario i certificati necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge ».

I. A termini del Codice civile, articoli 135, 311, 317, 318, 323, 324, 329 e 339, o del Codice di commercio, articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15.

Per regola generale, possono esercitare il commercio tutti coloro che sono capaci di obbligare; non lo possono gli incapaci. Sono incapaci: i minori non emancipati, la moglie, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti. Però gli emancipati e la moglie possono conseguire la licenza, ove vi concorrano l'autorizzazione del tutore o genitore o l'autorizzazione espressa o tacita del marito, per ciò che riguarda gli obblighi eventuali, ai quali, nella qualità di esercenti, possono andar soggetti (Cod. comm. tit. III).

Non va fatta distinzione, quanto alla capacità, fra uomo e donna, nè fra nazionali e stranieri. Anche costoro sono capaci di esercitare il commercio, quando, senza riguardo alle leggi del loro Stato, sieno capaci secondo le nostre leggi; imperocchè, stando alla regola generale, la capacità ad esercitare il commercio non si giudica secondo la legge nazionale dello straniero, ma secondo la legge italiana (art. 58 id.).

II. La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale (*reclusione* o *detenzione*), nel senso del 1 capoverso.

III. La disposizione del successivo capoverso, più mite, fa temporaneo il rifiuto che oppone alla licenza. In ogni caso lo limita ad un mese.

IV. Quanto alla riabilitazione, vedi il commento all'art. 17.

V. La ripulsa della licenza trova il suo limite nella cessazione delle restrizioni di libertà, quali la vigilanza speciale e l'ammonizione.

VI. Nell'ipotesi dell'ultimo capoverso, alla continuazione dell'esercizio l'autorità interpone il suo veto *ex ufficio*.

Art. 54.

La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Digitized by Google

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

(*Regolamento*)

Art. 52. « Perchè una licenza possa servire per due o più esercizi, a termini dell'art. 54 della legge, occorre che i varii esercizi siano in essa indicati e che si paghino per ognuno le relative tasse.

Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali non può assistere personalmente, altre persone che non si trovino in alcuna delle condizioni indicate all' art. 53 della legge ».

La licenza dura fino al 31 dicembre, sia pure che dati da poco.

Art. 55.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Questa disposizione non implica il caso della chiusura imposta da infortuni, diversamente mancherebbe di scopo.

Art. 56.

L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d' accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

(*Regolamento*)

Art. 54. « Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dallo imbrunire fino alla chiusura dell'esercizio ».

Digitized by Google

Art. 55. « Colla chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale ».

Art. 57. « L'orario di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'autorità di pubblica sicurezza del circondario e la giunta municipale, è fissato dal prefetto ».

Art. 59. « La tabella, di cui è parola nell'art. 56 della legge, conterrà l'enumerazione di tutti i giuochi d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie ».

Ved. l'art. 56 riportato sotto l'art. 50 della legge.

I. Di fronte alla legge del 1865, l'opinione della Giunta s'avvantaggia in preponderanza. Conoscitrice dell'uso e delle costumanze di vita degli abitanti del luogo, converrà che nella circostanza l'autorità circondariale segua i suoi criteri, quando non si trovano in discordanza con gl' interessi dei cittadini o con le ragioni d'ordine pubblico.

II. La legge di p. sicurezza ha voluto evitare, in antecedenza, le contravvenzioni, che, sotto pretesto d'ignoranza, s'abbiano a commettere alle prescrizioni sugli esercizi pubblici; ed ha a questo intento sostituito alla espressione « giuochi permessi », usata dalla vecchia legge, quella di « *giuochi proibiti* », da cui traggono profitto i giocatori, i quali, convenendo nei siti di giuoco, guardano nella tabella se fra i giuochi indicati havvi il giuoco che vogliono fare, e se non vi è, sono essi in diritto di farlo. Se non che, pel disposto del regolamento (art. 59), poco opportuno davvero dopo la modifica apportata nella legge, sarà sempre necessario che essi si astengano dall'attendere a quegli altri giuochi definiti di azzardo dal Codice penale, e che all'autorità politica non sia riuscito di poter determinare *a priori* e comprendere nella tabella [1]).

---

[1]) « Agli effetti della legge penale, dice l'articolo 487 del Cod. penale, si considerano *giuochi d'azzardo* quelli nei quali la vincita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi interamente dalla sorte ».

Ciò, rispetto alla loro definizione, dal punto di vista giuridico. *Quid* della loro incriminazione? Il Codice penale provvede a questo riguardo cogli articoli 484 a 486.

Sono colpiti, prima di ogni altro, i tenitori del giuoco, come causa prima del male. È aggravata la pena se il fatto sia *abituale* o se il colpevole sia un *pubblico esercente*; donde, come logico corollario, la *sospensione* dall'esercizio.

Digitized by Google

Art. 57.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Qui s'intende che il motivo precipuo dell'entrata degli ufficiali di p. sicurezza nei locali in comunicazione con quelli dell'esercizio sta, tra l'altro, nella ricerca di un reo di delitto, o nella sorpresa di giuochi proibiti. S'intende pure che si è in tema di un *jus singulare*; ma è esatto sempre che la facoltà eccezionale che si conferisce agli ufficiali di p. sicurezza si eserciti in modo che non si traduca in abuso per la prerogativa costituzionale della inviolabilità del domicilio, garentita dallo Statuto (art. 27) e dalle prescrizioni del Codice di p. penale (art. 142 e seg.).

(*Regolamento*)

Ved. gli art. 54, 55 e 56 riportati sotto gli art. 50 e 56 della legge.

Art. 58.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

I. Anche oggi, perchè si possa far luogo alla sospensione di un esercizio, è indispensabile elemento che si verifichi uno dei fatti enunciati nell'articolo 58.

II. È soppressa la facoltà data coll'antecedente legge agli ufficiali ed agenti di p. sicurezza di far sgombrare l'esercizio in circostanze di tumulti o di gravi disordini.

Non è lasciato impunito chi, quand'anche non sia complice il tenitore del giuoco, prende parte al giuoco, o *sia colto nell'atto di giocare*.

È disposta la confisca del danaro *esposto* al giuoco e degli arnesi ed oggetti impiegati o destinati al medesimo.

Digitized by Google

Art. 59.

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 57.

Per la licenza temporanea è fatta una eccezione alla norma desunta dall'articolo 50 [1]); onde il parere del magistrato civico non è necessario. Basta all'autorità locale di p. sicurezza che il richiedente provi di essere la sua condotta immune da pregiudizi.

Art. 60.

Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all' autorità locale di pubblica sicurezza.

L' autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 53.

(*Regolamento*)

Art. 60. « Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, di cui è parola nell' art. 60 della legge, saranno indicate la via e la casa in cui trovansi le camere e gli appartamenti da affittarsi ».

I. Per l'articolo 46 della vecchia legge, per l'industria di affittar camere, ecc., era necessaria la *dichiarazione* e il *visto* dell'autorità quando l'affitto fosse pattuito per un tempo minore di un trimestre. Qui è tolta questa limitazione: la dichiarazione è obbligatoria per qualsiasi tempo. Per) essa non è più

---

[1]) Per la licenza temporanea è esatta la tassa di l. 1 per la legge sulle concessioni governative (13 sett. 1874, n. 2086, n. 33 della tabel.), ceduta ai comuni con l'articolo 2 della legge 11 agosto 1870.

Digitized by Google

soggetta al visto, nè alla vidimazione annuale. Così, non compiendosi più atto di concessione, non è più dovuta la tassa di lire 5, prescritta dalla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (n. 33 della tabel.).

II. S'incorre nell'obbligo della dichiarazione nel solo caso che l'affitto si elevi a vero atto d'industria.

Art. 61.

Gli albergatori, i locandieri e coloro che dánno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

(*Regolamento*)

Art. 61. « Il registro che gli albergatori o locandieri e tutti coloro che dànno alloggio a fine di lucro, devono tenere, indicherà il nome e cognome del viaggiatore o inquilino, la paternità, il domicilio, l'età, la professione, la data dell'arrivo e della partenza, la provenienza.

Il registro è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi, e dev'essere vidimato ad ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza. A semplice richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le medesime indicazioni saranno inserite nell'elenco che, ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere presentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza ».

I. L'obbligo è duplice: riguarda la tenuta del registro dei viaggiatori e la trasmissione all'ufficio locale di p. sicurezza dell'elenco delle persone alloggiate. L'autorità trova un aiuto nei fini di questa disposizione; ma esso non è sempre soddisfacente, dovendo gli esercenti, nella iscrizione dei nomi dei viaggiatori sul registro, dipendere dalle loro dichiarazioni, spesso non informate a sincerità.

II. La notificazione deve esser fatta giorno per giorno, alla dimane dell'arrivo delle persone alloggiate.

Digitized by Google

Art. 62.

Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale.

A termini del Codice penale, articoli 449, 450 e 451 [1]).

CAPO III.

DELLE TIPOGRAFIE E DELLE ARTI AFFINI

(art. 63 a 66 della legge)

Art. 63.

Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Qui sono imposti due distinti doveri: quello che si faccia la preventiva dichiarazione per l'esercizio delle arti che si specificano;

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

449. « Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizii pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l'ammenda sino a lire 300, alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a lire 500; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi ».

450. « Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizi indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire 50; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese ».

451. « Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmente prescritto intorno all'obbligo di registrazioni, di dichiarazioni o denunzie all'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire 50; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire 20 a 200.

Se l'industria sia esercitata contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'ammenda sino a lire 100; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da lire 50 a 500 ».

Digitized by Google

quello che nella dichiarazione si indichi il luogo in cui intendesi aprire la officina e il nome del proprietario o di chi lo rappresenta o della ditta o società, sotto cui è conosciuta, importando poco se sia persona o ente sociale.

Questi doveri servono a mettere l'autorità di p. sicurezza in grado di invigilarle, di applicare, nei casi preveduti dalla legge sulla stampa, le disposizioni degli art. 2 e 3, e di vedere se si deve considerare lo stampato dato fuori da una tipografia o litografia proveniente da officina clandestina [1]). È fatta una sola eccezione per coloro che esercitano la tipografia per uso ed esercizio del Sommo Pontefice, giusta l'articolo 137 della presente legge, con cui non si derogò al R. decreto 19 ottobre 1870, n. 5961, e alla legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guarentigie.

Art. 64.

Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all' autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

I. Il pudore è un sentimento tanto innato nell'animo umano, una condizione tanto necessaria per raggiungere la moralità, fondamento della famiglia e dello Stato, che è equo sia difeso dal legislatore con disposizioni punitive contro chi gli fa offesa.

II. La sola esposizione al pubblico di tali figure o disegni basta a costituire la contravvenzione. Si opponga o no rifiuto a toglierle, sarà sempre compito dei preposti alla pubblica si-

---

[1]) Legge sulla stampa (Editto 26 marzo 1848). Articoli:

2. « Ogni stampato così in caratteri tipografici come in litografia od altro simile artificio dovrà indicare il luogo, l'officina e l' anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore. La sottoscrizione dell' editore o dell' autore non è obbligatoria ».

3. « Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300 ».

Digitized by Google

curezza di sequestrarle e rimetterle al magistrato per gli ulteriori effetti di legge.

Art. 65.

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

I. La legge sulla stampa disciplina la materia dei giornali e degli scritti periodici nel capo IX dall' articolo 35 all' articolo 50.

II. Sono esclusi dalla disposizione dell'articolo 65 della presente legge anche gli atti che emanano dal Sommo Pontefice o dalle Congregazioni od Ufficii ecclesiastici per lo esercizio del potere spirituale (art. 1 R. decreto 19 ott. 1870, n. 5961; art. 9 leg. 13 mag. 1871, n. 214; art. 137 leg. 30 giug. 1889 sulla p. sicurezza).

III. Le affissioni devono farsi nei siti designati dall'autorità municipale; meno per gli avvisi e gli scritti attinenti al servizio del culto, giusta le prescrizioni del R. decreto (art. 1) 19 ott. 1870; della legge (art. 9) 13 maggio 1871; dell'articolo 137 della legge 30 giugno 1889, e per la giurisprudenza, la quale, non solo sulle porte delle Chiese di Roma, ma su quelle di tutto il Regno riconosce la libertà dell'affissione.

Art. 66.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

I. Le disposizioni degli articoli 63 e 65 trovano il loro completamento negli articoli 442, 443 e 445 del Codice penale, nei quali si prescrive:

Digitized by Google

Art. 442. « Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge è punito con l'ammenda da lire 100 a 1500 »;

Art. 443. « Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a lire 50.

Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da lire 50 a 500 [1]) » ;

Art. 445. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda sino a lire 50 [2]) ».

CAPO IV.

DELLE AGENZIE PUBBLICHE

(art. 67 a 71 della legge — art. 63 a 76 del regolamento)

Art. 67.

Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell' autorità di pubblica sicurezza del circondario.

---

[1]) Il Codice penale ha inoltre: - « Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, é punito con l'ammenda sino a lire 200; e, se le notizie siano false o supposte, con l'ammenda da lire 100 a 300 o con l' arresto sino ad un mese » (art. 444).

È ovvio il riconoscere quale è in ciò la ragione della legge. Si è avuto in mira, e non a torto, di mettere freno sopra tutti a coloro, che, percorrendo le vie della città, divulgano a tutta voce notizie di loro invenzione, produttive non raramente di commozioni nel pubblico, persino nelle famiglie; e ciò per piegare la gente alla compra dei giornali, della vendita dei quali si occupano.

[2]) Il Codice penale chiude la serie delle contravvenzioni concernenti le affissioni con l'articolo 446, la cui intrinseca importanza obbliga a riferirlo nella sua integrità: - « Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire 100; e,

Digitized by Google

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell' interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la Camera di commercio.

(*Regolamento*)

Art. 63. « La domanda della licenza di aprire ed esercitare un'agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompagnata dal certificato penale, dal certificato di buona condotta del richiedente, e, agli effetti della concessione della licenza, da una dichiarazione della competente autorità attestante la sua capacità di obbligarsi.

Saranno indicate nella domanda la via e la casa ove vuolsi aprire l'agenzia, e la misura degli interessi che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno ».

Art 64. « La cauzione dell' agente sta a rispondere, oltrechè di tutte le sue obbligazioni inerenti all' esercizio, anche dell'osservanza delle condizioni indicate nell'atto di licenza ».

Art. 65. « L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione, quando, cessate le operazioni di agenzia, l' agente proverà di non avere affari pendenti per effetto delle medesime, ed in ogni caso non mai prima di tre mesi dalla cessazione di esse ».

Art. 66. « Le agenzie non possono impegnare gli effetti ricevuti in pegno presso i Monti di pietà, nè fare altre operazioni di soppegno ».

Art. 67. « Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio per una somma complessiva fissata di anno in anno dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la camera di commercio ».

Art. 68. « Per esercitare un' agenzia a mezzo d' in-

---

se lo faccia in dispregio dell'Autorità, con l'arresto sino a quindici giorni.

Se trattisi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a lire 50 ».

Digitized by Google

terposta persona è richiesto il consenso scritto dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario ».

Art. 70. « È vietato agli agenti di accettare pegni da persone d' età minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento ».

Art. 71. « L'agente è tenuto a comunicare giornalmente in carta libera all'autorità di pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata ».

Art. 72. « Qualora vi sia fondata ragione a credere che un oggetto presentato per un' operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l' agente è tenuto a darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza senza indugio».

I. L'articolo 67, a differenza dell'articolo 64 della legge del 1865, esonera dalle sue disposizioni l'industria della copisteria e della corrispondenza. Nè si occupa dei Monti di Pietà [1]) e delle Banche Cooperative, sorte con leggi, regolamenti o statuti particolari, i quali costituiscono una deroga alle norme del diritto comune [2]), in che segue la vecchia legge. Così limita la sua disposizione alle agenzie di prestiti sopra pegno, istituite pei contratti, i cui estremi si riscontrano definiti negli articoli 1819 e 1878 dei Codice civile.

---

[1]) Istituiti in più città italiane a scopo di beneficenza, e proprio di lenire i mali infiniti dell' usura; donde l'uscita degli ebrei dalla regione italiana, celebri per la loro pravità usuraia in operazioni di prestiti contro pegno, sul finire del secolo XVI, d' ordine di Carlo V. Cotesti Monti non rispondono allo scopo cui furono istituiti, poichè un istituto che riscuote un interesse che sorpassa la misura legale, non può meritare il nome di istituto di beneficenza.

[2]) Deroga, cui oggi urge portare serie restrizioni, perchè il governo esiga, a fine di prevenzione, dalle Direzioni di cotesti enti, che essi facciano tutto ciò ch' è imposto dalla coscienza del dovere, sia ponendo a guardia dell'edificio un custode oculato, instancabile ed energico, sia organizzando un servizio speciale, eseguito dal corpo dei pompieri non lungi dai luoghi di deposito degli oggetti avuti in pegno, sia assicurando contro l' incendio tali oggetti per una somma rispondente al primitivo loro valore, in che adempirono nel giorno del loro impianto finanche le banche le più modeste, comprese da grande e gelosa responsabilità: restrizioni che il pubblico, dopo il gran disastro del Banco di Napoli — sede della Pietà — del 2 giugno 1903, in cui tutto divenne preda delle fiamme, vagheggia grandemente, e con esse un indirizzo in tutto più conforme ai suoi interessi. Al governo, dal quale i colpiti dal disastro non distolgono gli occhi, giunga il loro robusto muggito di dolore collettivo.

Digitized by Google

II. È affermato nell' autorità circondariale il potere di vincolare la licenza a speciali prescrizioni e al deposito di una cauzione [1]). Essa può anche non esercitarlo; ma, essendovi di mezzo l' interesse pubblico, l'uso di questo potere si converte in obbligo. Queste prescrizioni si risolvono nei precetti desunti dal regolamento agli articoli 63 e seguenti, i quali esigono, tra l'altro: *a)* che l'esercente indichi la misura degli interessi che intende applicare sui prestiti (art. 63); il Codice civile (art. 1831) abbandona questa misura all'arbitrio dei contraenti; ma di fronte all'usura smodata, può prescriverla l'autorità che accorda il permesso; *b)* che avverta senza indugio l'autorità stessa della presentazione di un oggetto di sospetta derivazione delittuosa (art. 72); non ottemperando, ove abbia ricevuto in pegno l'oggetto rubato, il fatto riveste la figura del reato, di cui all'articolo 493 del Codice penale.

III. Rispetto al disposto della legge sulla giustizia amministrativa, vedi tuttavia il commento all' art. 50.

Art. 68.

La licenza è personale e durà un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'articolo 53.

(*Regolamento*)

Art. 69. « La rinnovazione annuale della licenza si fa mediante la vidimazione della licenza originale ».

La licenza può usarsi solo dall' intestatario, non può cedersi ad altri; e la sua durata di un anno conta dal giorno del rilascio.

Art. 69.

Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all' autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

---

[1]) Il rilascio della licenza è subordinato alla tassa di l. 50 (*leg. sulle tas. per le conces. gov.* 13 dic. 1874, n. 2086; 19 lug. 1880, n. 5536).

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 73. « Alla dichiarazione per l'apertura ed esercizio di altra agenzia pubblica o ufficio pubblico di affari saranno unite le indicazioni della natura degli affari, a cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della via e casa, ove si vuol aprire l'esercizio ».

I. Per l'apertura di queste agenzie o di questi ufficii non occorre la licenza come per le agenzie di prestiti. La legge parla di « dichiarazione »; e questa basta perchè possano essi aprirsi o esercitarsi quando la dichiarazione sia corredata delle indicazioni prescritte dal regolamento.

Non è determinato a *priori* quali sono gli agenti di queste agenzie o di questi uffici. Tuttavia egli è fuori di dubbio che dal dettato di questo articolo sfuggono gli uffici soggetti alle norme del giure commerciale, i quali hanno una vita a sè speciale, come gli uffici tenuti da agenti di cambio o sensali, secondo che trattino di negoziazioni di effetti pubblici, semi-pubblici, privati e di altri effetti ammessi nelle liste di borsa, o trattino di negoziazioni di merci, di contratti di assicurazioni e simili. Non sfuggono così: *a)* le agenzie, che hanno scopo di eseguir pegni o spegni presso i Monti di Pietà nell'interesse e per mandato di privati; *b)* le agenzie o gli uffici tenuti da persone non iscritte nel ruolo della Camera di commercio, le quali, mancando della qualità di veri e propri mediatori, non sono che agenti o semplici privati, l' opera dei quali si estrinseca sotto la forma della senseria semplice, come vien chiamata, e i cui diritti e doveri nelle operazioni che compiono sono determinati dal contratto interceduto fra essi e coloro cui prestano la loro opera. E fra queste annoveri le agenzie di spedizioni di dogana per imbarco di merci e di passaggieri, e di spedizioni per trasporto di merci delle strade ferrate, sempre che chi le esercita faccia operazioni per proprio conto e non per mandato e sotto la responsabilità di armatori o di società commerciali [1]).

II. In questi agenti è non meno esatta la prova della moralità personale. Ciò è posto a tutela della buona fede di chi contratta con individui che assumono pubblicamente qualità senza alcuna garenzia reale o propria o d' altri, che renda sicuro l'adempimento degli impegni presi. Ove venga a mancare? La legge su ciò tace. Ma essa di questo requisito facendo una condizione necessaria, l'autorità politica può porre il suo veto all' ulteriore esercizio.

---

[1]) Ved. Relaz. Comm. Cam. elett.

Digitized by Google

III. Quanto agli agenti di emigrazione imperano la legge sull' emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375.

IV. Ved. tuttavia il commento all'art. 50, circa il disposto della legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 70.

Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

(Regolamento)

Art. 74. « Il registro che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell' art. 70 della legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere: *a*) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno; *b*) la data dell'operazione; *c*) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; *d*) il valore approssimativo; *e*) l'importo e la durata del prestito; *f*) l' interesse da corrispondersi; *g*) la data della pignorazione; *h*) la data della vendita del pegno; *i*) la somma ricavatane.

La *figlia*, o cartella che si rilascia all'interessato, porterà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta delle annotazioni della *madre* dalla lettera *a* alla lettera *g* inclusivamente ».

Art. 75 « Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell' operazione ».

Art. 76. « I registri indicati nei due articoli precedenti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall' autorità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esibirsi ai funzionari di pubblica sicurezza a loro richiesta ».

Digitized by Google

Dall' articolo 76 del regolamento è fatto obbligo del bollo e della vidimazione in ogni pagina dei registri indicati negli articoli 74 e 75 dell'autorità circondariale: la legge del 1865 richiedeva la vidimazione « dell' autorità di p. sicurezza » — e intendeva per autorità l'autorità locale. La modifica apportata dalla nuova legge non è delle più opportune, data la sua non agevole applicabilità.

Art. 71.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 67, 69 e 70 è punito a termini del Codice penale.

A termini del Codice penale, articoli 449, 450, 495 [1]).

CAPO V.

DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI

(art. 72 a 77 della legge — art. 77 a 80 del regolamento)

Art. 72.

Non può esercitarsi il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci,

---

[1]) Cod. penale. Articoli:

449. « Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizi pubblici, per i quali sia necessaria una licenza dell'Autorità, senza averla prima ottenuta, è punito con l' ammenda sino a lire trecento; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l' arresto sino ad un mese.

Se la licenza sia stata negata, la pena è dell'ammenda sino a lire 500; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l'arresto sino a tre mesi ».

450. « Il proprietario o conduttore di un' agenzia o di uno degli stabilimenti o esercizii indicati nell' articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorità, è punito con l'ammenda sino a lire 50; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l'arresto sino a quindici giorni e la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte sino ad un mese ».

Art. 495. « Chiunque, attendendo al commercio o ad operazioni di pegno di cose preziose o di cose usate, non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti rispetto a tale commercio o a tali operazioni, è punito con l' ammenda sino a lire 300; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono l' arresto sino ad un mese e la sospensione dall' esercizio della professione o dell' arte ».

Digitized by Google

liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltimbanco, ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

(*Regolamento*)

Art. 77. « La disposizione dell'art. 72 della legge non è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.

Queste bande però non possono suonare sulle vie o piazze pubbliche, se non previo avviso all' autorità di pubblica sicurezza, la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni d'ordine pubblico ».

I. Questa disposizione ha scopo di porre l'autorità di p. sicurezza in condizione di tener d'occhio coloro che esercitano mestieri girovaghi, perchè: 1.°) sotto l'apparenza del mestiere che esercitano, taluno può mascherare la vera ragione di girovagare e toglierlo a pretesto per nascondere lo stato di ozio o di vagabondaggio; 2.°) la fede pubblica e la sicurezza delle parti trovino guarentigia nei sistemi adottati dalla legge, e la giustizia riceva dal canto suo agevolazioni nei propri atti per lo accertamento delle frodi che le possono essere denunziate.

Quanto a questi individui, basta che essi si presentino all'autorità locale di p. sicurezza e dichiarino di voler esercitare tale mestiere. L'autorità è tenuta a prenderne nota in apposito registro: la iscrizione non ha carattere di autorizzazione, nè l'ha il rilascio del certificato. Il certificato è richiesto perchè l'esercente provi solo che fu iscritto nel registro per poter esercitare nei luoghi del Regno il mestiere cui si sia dato; e quest' atto, a scanso di superfluità, non è neppure più soggetto, come lo era per lo addietro, alla vidimazione dell' autorità politica del circondario.

II. La iscrizione dovrà rinnovarsi per cura dell' esercente. È detto: « ogni anno ». È inteso anche qui che l' anno si computa dal giorno della iscrizione.

Digitized by Google

Art. 73.

La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

(*Regolamento*)

Art. 78. « Il certificato d'iscrizione per il mestiere di guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate e riconosciute atte, sul parere di corpi o persone competenti, ad esercitarlo utilmente ».

Art. 79. « È vietato agli albergatori ed esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia iscritta e riconosciuta atta, ai termini del precedente articolo ».

I. Potrà non acconsentirsi all'iscrizione: — a) agli inferiori d'anni 18; però solo se sieno idonei ad altri mestieri; tanto perchè non si abituino ad occupazioni equivoche prossime all'oziosità; — b) agli individui, la vita dei quali è tale da non poter provare di avere i requisiti necessari alla iscrizione del mestiere prescelto, ristretti alla *buona condotta*.

Anche qui è rimesso alla prudenza dell'autorità di p. sicurezza locale di usare della disposizione dell'articolo 73 con quanto meno rigidezza possono consigliare le peculiari condizioni degli esercenti, ricordando, diciamo col relatore della legge, che tanti poveri disgraziati, che pure avendo diritto a vivere, si appigliano tante volte, per mancanza di migliori occupazioni, ad uno di questi mestieri, che non richiedono nè capitali, nè tirocinii, nè attitudini speciali e che possono venire esercitati da qualunque vecchio decrepito, che non ha nessuno che lo sostenti, da qualunque storpio, cieco, zoppo, muto e sordo. Onde è equo che quando l'autorità di p. sicurezza vede di avere dinnanzi gente la quale stenta miseramente la vita e che s'ingegna per tirare avanti alla men dura, agevoli quei miseri e non procuri loro inceppamenti di sorta.

II. La norma soffre eccezione pei mestieri di ciarlatano e di guida. Per l'uno, ove l'arte sanitaria si eserciti senza l'autorizzazione di facoltà mediche, il rifiuto della iscrizione cade negli obblighi dell'autorità di p. sicurezza; per l'altro la iscrizione dovrà sempre ricusarsi ove l'individuo non risulti d'ottimi precedenti, e di un'attitudine che lo reputi capace di esercitarlo, e non si basi su giudizio di corpi o persone competenti.

Digitized by Google

Art. 74.

Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'articolo 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gl'italiani non regnicoli si applica l'articolo 72.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

I. Il diritto di esercitare i mestieri indicati nell'articolo 72 si riconosce solo nei concittadini dello Stato e negli altri Italiani, tuttochè non regnicoli. Per gli stranieri è richiesto il permesso dell'autorità politica del circondario, e il permesso dev'esser preceduto dalla iscrizione. Esso può valere anche per tutt'i luoghi del Regno.

II. Gli italiani, sebbene non regnicoli, sono trattati alla stessa stregua dei cittadini dello Stato. Sono non regnicoli: i nati in territorio che geograficamente e non politicamente fan parte dell'Italia, quali i cittadini di Savoia, Corsica, Malta, Nizza, Tirolo, Trieste e Trento (Risc. le leggi com. e prov., art. 19; elet. polit. 24 sett. 1882, art. 1, n. 1).

III. Il permesso temporaneo, accordato dall'autorità locale, s'intende valido solo per la durata delle feste, ecc.; quanto al territorio, solo per i luoghi in cui le feste si fanno.

Art. 75.

Il certificato d'iscrizione ed il permesso, di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragione d'ordine pubblico.

È fuori incertezza che il certificato e il permesso valgano per un anno *dalla loro data*; e nella espressione « potranno essere ritirati, ecc. » s'intendono compresi bensì quei fatti i quali possono far giudicare di essere venuti meno i requisiti per i quali fu fatto luogo ai due documenti.

Art. 76.

Il contravventore alle disposizioni degli articoli 72 e 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Digitized by Google

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Dà vita al reato: il difetto della iscrizione nel registro, o del permesso ordinario o provvisorio.

Là *ratio legis* sussiste ugualmente per i cittadini dello Stato, per gli italiani non regnicoli e gli stranieri; per cui le contravvenzioni agli articoli 72 e 74 sono punite alla stessa stregua. Per i ciarlatani aggiungi: se essi abusano dell' altrui credulità, o cavano denti o attendono ad altro d'arte sanitaria abusivamente sono ad un tempo soggetti (a seconda dei casi) alle disposizioni della presente legge, del Codice penale [1]) e della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica dei 22 dicembre 1888, n. 5849.

Art. 77.

Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all' autorità locale di pubblica sicurezza.

L'esercente deve tenere un registro-giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperate cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del Codice penale.

---

[1]) Cod. penale. Articolo 459 « Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l' ordine pubblico, è punito con l'arresto sino a quindici giorni; e sino ad un mese, in caso di recidiva nello stesso reato ».

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Vedi l'art. 76 riportato sotto l'art. 70.

Art. 80. « Il registro-giornale di chi fa commercio di cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della legge, indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce ed il prezzo pattuito.

Si applicano a questo registro le disposizioni del precedente art. 76 ».

I. Cioè di *pietre* preziose. L'aggiunta « di cose usate » non determina a *priori* quali siano queste cose. Adoperata come nome generico, abbraccia tutte le masserizie.

II. La disposizione del secondo capoverso è limitata alle « cose preziose ».

III. All'asta pubblica. Questa è estragiudiziale o giudiziale: qui la legge non distingue.

IV. Il contravventore è punito a termini del Codice penale, articoli 493 e 495 [1]).

CAPO VI

DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI

(*art. 78 a 79 della legge — art. 81 del regolamento*)

Art. 78.

L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impre-

---

[1]) Cod. penale. Articolo

493. « Chiunque, senza aver prima accertato la legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, oggetti, i quali per la loro qualità o per la condizione della persona che li offre, o per il prezzo chiesto o accettato, appaiono provenienti da reato, è punito con l'ammenda; e, se il contravventore sia una delle persone indicate nell'art. 492 (*persone condannate per mendicità, o per furto, rapina estorsione, ricatto, truffa o ricettazione*), anche con l'arresto sino a due mesi.

Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli oggetti ».

L'art. 495 è riportato in nota all'art. 71 della legge.

Digitized by Google

sario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

(*Regolamento*)

Art. 81. « Il libretto degli operai e domestici di cui è parola nell'art. 78 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rilascia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio, età, stato civile, professione o mestiere e segni personali del titolare; vi saranno la sua firma o il segno di croce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo rilascia e il bollo d'ufficio.

Le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario medesimo.

Il libretto si rilascia al solo prezzo di costo ».

I. L'articolo 78 del libretto ne fa, del pari alla vecchia legge, una istituzione volontaria, fornendo all'operaio che lo desidera un mezzo di provare la sua buona condotta e la facilità di collocarsi.

Ciò che si deve scrivere nel libretto è detto nel regolamento. La legge del 1865 vi esigeva anche la iscrizione degli « obblighi contratti ». Della iscrizione di questi obblighi la nuova legge non si dà pensiero; mentre questi per l'operaio e pel capo officina costituiscono il patto da cui ciascuno è legato: obblighi intesi ad ovviare ad ogni mala intelligenza che potesse insorgere fra essi, e che, in caso di dissidio, devono servir di regola all'autorità di p. sicurezza nell'interposizione dell'opera sua, sollecita e conciliativa, o al collegio di probiviri [1]) o al magistrato ordinario nel giudicare.

II. La dichiarazione nel libretto così del servizio prestato, come della durata del medesimo o della condotta tenuta, può eseguirsi in fine d'ogni anno o in occasione di licenziamento,

[1]) Su questo istituto, vedi la legge 15 giugno 1893, n. 295, e il regolamento per la sua esecuzione 26 aprile 1894.

Digitized by Google

e ciò entra nella facoltà dell'operaio o del domestico. Laddove il direttore, capo officina, impresario o padrone non consente alla richiesta di siffatta dichiarazione, incorre nella penalità generale dell'art. 135 della legge. È fatta salva l'azione civile pei danni-interessi.

Art. 79.

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gl' impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all' autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire cinquanta.

Questo articolo non reca che lieve fastidio a chi deve adempiere al suo precetto, poca cosa davvero, dato lo scopo onde esso è informato, quello di agevolare la serie di uffici, ai quali principalmente attende la pubblica sicurezza.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI PERICOLOSE DELLA SOCIETÀ

CAPO I.

DEI MENDICANTI

(art. 80 a 84 della legge — art. 82 del regolamento)

Art. 80.

Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita ai termini del Codice penale.

I. Qui è sancito un principio nuovo, che modifica sostanzialmente le disposizioni della vecchia legge, vietando a chiunque,

Digitized by Google

in maniera *assoluta*, di mendicare nei comuni ove vi ha un ricovero di mendicità.

II. La disposizione del capoverso rinvia al Codice penale per la punizione comminata dall'articolo 453 [1]). Estremi della contravvenzione sono: — 1) che nei comuni vi esista un ricovero di mendicità; — 2) che il luogo in cui l'individuo fu sorpreso sia pubblico o aperto al pubblico; non vi è luogo ad applicare il capoverso dell'articolo 81, quando il sito in cui l'individuo accattò sia privato, specie se il proprietario gli permette di accedervi, ricordando il precetto evangelico: *quod superest date pauperibus.*

Art. 81.

Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall' autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è côlto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall' autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi

---

[1]) Cod. penale. Articolo

453. « Chiunque, essendo abile al lavoro, è côlto a mendicare, è punito con l'arresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva nello stesso reato, con l'arresto sino ad un mese.

Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia côlto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite dalla legge.

La contravvenzione non è esclusa dal fatto che il colpevole mendichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizii alle persone o di smerciare oggetti ».

Il Cod. penale aggiunge:

Art. 454. « Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o ripugnante, per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, è punito con l'arresto sino ad un mese; e, in caso di recidiva nello stesso reato, da uno a sei mesi »;

Art. 455. « Il giudice può ordinare che la pena dell' arresto stabilita negli articoli precedenti sia scontata in uno dei modi preveduti nell'articolo 22 »;

Art. 456. « Chiunque permette che una persona minore dei 14 anni, soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire 300; e, in caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quattro mesi ».

Digitized by Google

di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell' autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando, o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

I. Dato il caso che nel comune non vi sia un ricovero, o il ricovero esistente sia insussistente, il mendicante, solo che faccia constare dall'autorità locale di p. sicurezza la sua inabilità a qualunque lavoro, è libero di mendicare fino a tanto che l'autorità stessa non provveda al suo mantenimento. Se egli non cura che l'autorità di p. sicurezza accerti la sua impotenza al lavoro [1]), incorre allora nelle pene stabilite pel mendicante abile al lavoro. Bastano a costituire la contravvenzione questi estremi: — 1) la inesistenza nel comune di un ricovero o la insufficienza di quello esistente; — 2) il non aver il mendico fatto accertare dall'autorità di p. sicurezza del luogo che egli non è in grado di procacciarsi di che vivere nè coi propri mezzi, nè col lavoro; — 3) l'avere egli mendicato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

II. Non sono passibili di pena ove sia accertato che ad essi manchi la capacità di aiutarsi da sè, ed essi siano privi di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti a somministrarglieli. Ad

[1]) Ved. l'art. 453 C. penale, 1.° cap., riportato in nota all'art. 80.

Digitized by Google

essi soccorre la legge disponendo che sieno, quando altro manchi, inviati in uno dei ricoveri di mendicità, i quali, ponendo argine alla miseria, attuano il vero e serio socialismo, o in altro istituto equivalente di altro comune, sia pure di aliena provincia.

III. Al mantenimento degli individui inabili sono chiamati a contributo in prima linea la Congregazione di carità del rispettivo comune di origine.

IV. Solo in casi estremi l'onere cade sui comuni di origine, quando per farvi fronte non siano costretti ad imporre nuovi aggravi o maggiori tributi; altrimenti sullo Stato.

V. Quale il principio del disposto del 3.° capoverso? L'ente obbligato può chiedere la revoca dell'ordinanza, basando la sua domanda su documenti provanti che l'individuo non si trovi nelle condizioni che motivarono il provvedimento del suo ricovero.

Art. 82.

Con decreto reale saranno stabilite le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell' obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Le norme e i casi, dei quali è cenno nell' articolo 82, furono stabilite col R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535 (*serie 3ª*). Vedi in fine del volume, in appendice.

Art. 83.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Trattasi di alimenti legali, cioè dovuti *jure sanguinis vel familiae*. L'obbligo di questi alimenti comprende: letto, vitto, ve-

Digitized by Google

stito e quant'altro è necessario alla vita (*ad necessitatem, non ad utilitatem, nec ad voluptatem*). Esso spetta, secondo il Codice civile, al marito verso la moglie, e viceversa, se questi ha mezzi sufficienti; al marito verso la prole: quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimità. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno (art. 132, 138 e 139 Cod. civile).

Iura alimentorum sunt reciproca; così l' obbligo della somministrazione degli alimenti gravita: — in 1.° luogo) sul *coniuge*, benchè separato giudizialmente per fatto di chi ha d'uopo degli alimenti; — in 2.° luogo) sui *discendenti*, maschi o femine, coniugati o celibi: anche l'adottato concorre alla prestanza degli alimenti all'adottante coi figli legittimi e naturali di lui (art. 211 Cod. civile); — in 3.° luogo) sugli *ascendenti*: l'adottante è tenuto a prestare gli alimenti al figlio adottivo prima dei genitori legittimi e naturali di lui; [1]) — in 4.° luogo) sopra il *genero* e la *nuora* (*loco filii vel filiae*); — in 5.° luogo) sul *suocero* e la *suocera* (*loco patris vel matris*): non havvi obbligo di alimenti tra il patrigno o la matrigna e il figliastro o la figliastra; — in ultimo) sopra i *fratelli* e le *sorelle*, quando quegli che ha mestieri degli alimenti non possa procurarseli per fisici difetti e per qualsiasi causa non a lui imputabile (art. 140, 141 e 142 Cod. civile).

Se più persone sono obbligate nello stesso grado e sono tutte in istato di somministrare gli alimenti, esse sono obbligate *pro rata*; e ciò per la divisibilità dell'obbligazione. Tuttavolta, in circostanze imperiose, è dato potere al magistrato di porre temporaneamente a carico di un solo l'obbligo degli alimenti; salvo il regresso contro gli altri per la massima, *venter non patitur dilationem*.

Art. 84.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di benefi-

[1]) Fra più ascendenti o discendenti di diverso grado, l' ordine secondo cui essi sono tenuti alla prestazione degli alimenti, è deciso dalla massima: *ubi successionis emolumentum, ibi et onus alimentorum esse debet* (il prossimo esclude gli altri, art. 731; divisione per stirpi, art. 733).

Digitized by Google

cenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

(*Regolamento*)

Art 82. « Chi domanda di fare una questua o colletta, a termini dell'art. 84 della legge, deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

L' autorità di pubblica sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascierà alle medesime una carta di riconoscimento.

In nessun caso le questue e collette possono farsi per mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche ».

I. All'assoluto divieto della mendicità è fatta eccezione per le questue o le collette. Però, per esse è richiesto il permesso dell'autorità politica del circondario, la cui latitudine potrà estendersi a quelle di scopo filantropico, scientifico o di beneficenza, o che mirino a sovvenire a pubblici infortunii, sempre che si è certo dell'onestà dei promotori. È richiesto pure che l'autorità stessa, accordata l'autorizzazione della questua o della colletta, ne fissi la durata e le norme a serbarsi. L'articolo 82 del regolamento descrive quali sono queste norme; ma ciò non vieta che essa fissi anche il modo come bisognerà giustificare che il danaro raccolto fu destinato non ad altro bisogno, che a quello pel quale la questua o la colletta furono permesse.

II. Cadono nella disposizione del capoverso le questue o collette, di cui il legislatore non ne permette l' autorizzazione; e fra queste le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto: esse ricevono diverso trattamento. La legge accorda al clero la facoltà di fare come meglio ad esso piaccia nei luoghi destinati alle sacre funzioni; onde esso, nelle ore della Messa, ad esempio, può attendere a qualunque colletta; allora i fedeli, in nome e per amore della Divinità, daranno quello che credono: la pubblica sicurezza non valica le porte del tempio.

III. All'esistenza della contravvenzione non è necessario che concorra il luogo. La legge, come permette in qualunque sito la questua o colletta per iscopo di beneficenza, così anche nell' ipotesi del capoverso fa distinzione su questo punto. Di conse-

Digitized by Google

guenza, le questue o collette a domicilio s'intendono interdette qualora non vengono fatte nelle pareti domestiche di amici.

Le questue o collette permissibili, eseguite senza il consentimento dell'autorità politica, rientrano nella disposizione generale dell'articolo 135.

CAPO II.

DEI VIANDANTI, DEI LIBERATI DAL CARCERE E DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE DAL REGNO

(art. 85 a 93 della legge — art. 83 a 90 del regolamento)

Art. 85.

Chi, fuori del proprio comune desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto dinanzi all' autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

(*Regolamento*).

Art. 83. « Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in all. F.

Non può essere accordato, senza autorizzazione del Prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza ».

Art. 84. « Il rimpatrio obbligatorio, a termini dell' art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L' autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso in alleg. G ».

I. Qui fu posta in bando la frase « mediante la esibizione del passaporto rilasciato dall' autorità competente » usata dalla

Digitized by Google

vecchia legge. Ciò fa considerare che il legislatore, essendo che nei paesi liberi l'uso del passaporto formò sempre il soggetto di accanite discussioni, e se ne caldeggiò l'abolizione a nome della libertà e della facoltà di viaggiare, ch'è di diritto comune, volle che oggi di questo documento non si tenga neppure più parola. Però su questo punto non vi ha corrispondenza tra il regolamento e la legge. Il regolamento (art. 83) obbliga tuttavia al rilascio del passaporto per le provincie del Regno a chi, per suo comodo, desideri un documento atto a liberarlo da qualunque molestia nei luoghi ove sia sconosciuto. Lascia solo ad osservarsi che esso non indica l'autorità delegata al rilascio; e questa indicazione riscontrasi soltanto nel contesto del modello annesso in allegato F.

II. Il rimpatrio segue con foglio di via o per traduzione, secondo le circostanze; però sempre che l'autorità di p. sicurezza trova che l'individuo dia di sè, con fondamento, grandemente a sospettare, ove esso abbia rifiutato d'indicare il proprio nome, casato, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio o altra qualità personale, o abbia dato indicazioni bugiarde, non può essere trattato alla stessa stregua. Egli cade, in questo caso, nella disposizione dell'articolo 436 del Codice penale.

Art. 86.

Il ministro dell'interno e, per sua delegazione, le autorità dipendenti possono per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

(*Regolamento*)

Art. 85. « Il viaggio gratuito per gli indigenti non può essere accordato in massima che a fin di rimpatrio.

Fuori dei casi accennati nell'articolo precedente e quando non trattisi d'indigenti provenienti dall'estero con trasporto pagato dai regi consoli o da società di beneficenza o dimessi dagli ospedali, l'autorità di pubblica sicurezza dovrà chiedere l'autorizzazione del ministero dell'interno.

Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso in alleg. L ».

Digitized by Google

I. Le autorità, cui il ministero può delegare la concessione dei mezzi di viaggio gratuito, secondo le norme stabilite dal regolamento, sono le autorità politiche, prefetti, sottoprefetti e questori. Si estende la sua facoltà sino ai funzionari a capo di ufficii distaccati.

II. Due ipotesi autorizzano la concessione di tali mezzi: *a*) motivi di pubblica sicurezza; *b*) o casi eccezionali di pubbliche e private sventure. Però è necessario che vi concorrano la mancanza di mezzi nell' individuo e lo scopo del suo rimpatrio: l'umanità e la carità sono le alleate naturali della sicurezza pubblica.

Art. 87.

I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell' ultima dimora del condannato.

L' obbligo della trasmissione degli estratti di tali sentenze è verso l' autorità politica del circondario, nel senso della legge, prefetto, sottoprefetto, questore. È detto: del domicilio o dell'ultima dimora del condannato. Per domicilio intendi: il domicilio civile, che è « nel luogo in cui la persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi »; per dimora, la dimora « abituale » che costituisce la residenza (art. 16 Cod. c.).

Art. 88.

Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all' ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Quest'obbligo, per l'articolo 410 del regolamento generale 13 gennaio 1862 (n. 413), spetta ai direttori delle case di pena. Oggi, con questo articolo, la disposizione viene estesa alle direzioni delle carceri giudiziarie.

Digitized by Google

Art. 89.

I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all' autorità suddetta.

(*Regolamento*)

Art. 86. « Qualora sia da far rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi latitante, il ministero dell'interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione ».

I. Nell' applicazione del capoverso dovrà aversi riguardo all' indole dell' uscito dal carcere, ai suoi precedenti e alla condotta tenuta durante la espiazione della pena. La disposizione, comunque vincoli e restringa la libertà individuale, è giusta; ma sempre che l'autorità di p. sicurezza, da cui emana l'ordine di traduzione in arresto, non metta in obblio che questa facoltà, ristretta nei suoi limiti, è puramente facoltativa; donde ogni applicazione non necessaria di questa misura tornerebbe vessatoria.

II. La facoltà di disporre, a termini dell'articolo 86 del regolamento, il rimpatrio per traduzione di un liberato dal carcere, sottoposto alla speciale sorveglianza dell' autorità di p. sicurezza, fu delegata ai prefetti con R. decreto 26 aprile 1891, n. 221, « salvo ricorso al ministero, ove ne sia il caso ».

Art. 90.

Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell' interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente

Digitized by Google

nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

(*Regolamento*)

Art 87. « Nel caso preveduto all' art. 90 della legge, il prefetto della provincia, nella quale ha luogo la liberazione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto di espulsione, che sottoporrà al ministro dell' interno.

Qualora il prefetto credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse di stranieri compromessi verso il proprio Stato per affari politici, per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al ministro dell'interno ».

Art. 88. « In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l' ufficio di pubblica sicurezza, interrogatolo sull' essere suo, sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, anche ove occorra rimetterlo all'autorità giudiziaria per qualche reato, al ministro dell'interno ».

Art. 89. « Nel decreto di espulsione saranno ricordate le disposizioni dell'articolo 91 della legge ».

Art. 90. « Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione, l'autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti o, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo manderà al confine con foglio di via obbligatorio ».

I. Giudice dell' opportunità o meno del provvedimento è il prefetto, salvo il disposto dell' articolo 87 del regolamento, quanto alla sottoposizione del decreto al ministero.

II. È applicabile la disposizione del capoverso, quando la espulsione di uno straniero sia reclamata da causa di ordine pubblico, lasciata alla responsabilità del ministero. È a tenersi pensiero delle compagnie straniere di zingari, cui il capoverso dell'articolo 90 non risparmia il suo rigore, e degli stranieri compromessi verso il proprio Stato per reati pei quali siavi

Digitized by Google

nda di estradizione e i Italia ha trattati che affermano una
à *extra territorium.*
È fatta una eccezione alla norma generale per coloro che,
ne non appartengano al nostro Stato, pure sono per na-
lità italiani; comunque il Codice civile, all' articolo 10,
nga che la cittadinanza si acquista colla naturalità con-
per legge o per decreto reale.

Art. 91.

straniero espulso non può rientrare nel regno senza
speciale autorizzazione del ministro dell' interno.
caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto
a sei mesi.
ntata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

L' autorizzazione del ministero dell'interno può concedersi
sponda ad un concetto di giustizia.
Gli elementi della contravvenzione sono due: — *a*) l'essere
niero rientrato nel regno; — *b*) la mancanza dell'autoriz-
e a rientrarvi.
La espulsione segue a norma dell' articolo 90, prima

Art. 92.

refetti delle provincie di confine possono, per mo-
l' ordine pubblico, allontanare dai comuni di fron-
in casi di urgenza e riferendone al ministero, gli
ieri di cui all' articolo 90, e respingere dalla fron-
gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè
no sprovveduti di mezzi.

rita plauso la disposizione che i prefetti di confine possono
anare dai comuni di frontiera gli stranieri, dopo liberati
arcere, ove lo esigano casi di urgenza.

Art. 93.

loro che si fanno rimpatriare con foglio di via ob-
torio non possono allontanarsi dall' itinerario loro
iato.
e se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al
strato del luogo in cui sono trovati.

Digitized by Google

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell' arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell' itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all' autorità di pubblica sicurezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell' articolo 89.

I. Elemento unico della contravvenzione alla disposizione dell'articolo 93 è: l' allontanamento dall' itinerario prescritto, o la non presentazione all'autorità di p. sicurezza del luogo di arrivo. È elemento della contravvenzione alla disposizione dell'articolo 89 la circostanza della non presentazione all' uscita dal carcere all' ufficio di p. sicurezza locale.

II. La pena è inflitta dal pretore del luogo in cui seguì l'arresto del contravventore; ed è giusto dare la preferenza piuttostochè al giudice del luogo *patrati criminis*, come stabilisce l' articolo 15 del Codice di p. penale, a quello *deprehensionis;* essendo poco umano trascinare un uomo coi ferri ai polsi da un sito in un altro, solo perchè responsabile di un reato così di poca gravità; è ciò contrario anche all' economia dello Stato. Di più bisogna avere riguardo che questo si può ritenere forse cominciato colà dove fu dato l' ordine, terminato dove l'ordine fu violato e continuato fino al luogo in cui seguì l'arresto, e che può pertanto considerarsi come quello del commesso reato. E poichè esso è continuato, l' azione penale non si prescrive, qualunque sia il tempo che possa decorrere fino al giorno della cattura. E tale sistema al certo non altera le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 del Codice p. penale (*Cfr. Relaz. Comm. Cam. dep.*).

CAPO III.

DELL' AMMONIZIONE

(*art. 94 a 116 della legge — art. 91 a 95 del regolamento*)

Art. 94.

Il capo dell' ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà al presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi

Digitized by Google

al lavoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti, di cui agli articoli seguenti.

I. L' istituto che più di ogni altro mira ad antivenire i reati si è quello dell'ammonizione, la quale, pur conservando il nome acquisito nel linguaggio giudiziario, subì correzioni, dirette ad evitare errori e ad impedire arbitri, e fu ricostituita su nuove basi.

II. L' articolo 94 fissa il funzionario che deve denunziare per l'ammonizione nella persona del capo d' ufficio di pubblica sicurezza della provincia (commissario, o questore nei luoghi siti di questura), o del circondario (vice commissario, o delegato). Ha completamente privato del potere della denunzia gli altri ufficiali di p. sicurezza, i reali carabinieri e gli altri agenti di polizia; quando, attingendo i capi degli uffici di p. sicurezza della provincia e del circondario ai rapporti delle autorità locali, sarebbe stato meglio lasciare questo scabroso potere anche agli uffici retti dai delegati distaccati, i quali della loro parola non avrebbero potuto farsene un' arma *ad libitum*, dovendo essa, specie per i diffamati per delitti, balzar consona più che all' esito delle informazioni, alle condanne subite dall'imputato e ai precedenti accennati nell' articolo 95. Fissa anche il magistrato che deve infliggerla, e ne conferisce la facoltà al presidente del tribunale, il grado del quale non affida poi meglio di come affidava quello del pretore, cui fu sottratta, non essendosi sempre sicuro che nella pratica procedurale non si trovi di fronte ad ostacoli di effetto esiziale. Egli, vivendo in un ambiente diverso da quello in cui vive il pretore, sorgendogli dubbi sulla verità e giustizia della denunzia, ha una sola via da percorrere: quella di rivolgersi all' autorità, cui avrà attinto l'autorità di p. sicurezza, per sentir ripetere ciò ch' è il riflesso delle informazioni raccolte dalla stessa, servite di conforto alla sua accusa. Fissa, infine, le persone che si possono assoggettare alla misura preventiva, che restringe a tre sole categorie: *oziosi* — individui i quali mancano di mezzi di sussistenza, e, potendo, non vogliono lavorare; *vagabondi* — uomini di vita abitualmente nomade, aborrenti il lavoro e sforniti di mezzi di sussistenza; *diffamati* — cosa per essi intendesi, è detto nei due articoli successivi.

Art. 95.

Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omi-

Digitized by Google

cidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

(*Regolamento*)

Art. 91. « La ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termini dell' articolo 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in camera di consiglio ».

L'articolo 95, eliminata l'elastica parola dei *sospetti* usata dalla vecchia legge, non lascia libertà di criterio al giudice, ma specializza i fatti che possono costituire gli elementi della diffamazione. Epperò ritiene per diffamato colui: *a*) che la voce pubblica reputa autore di delitti contro la persona e la pubblica autorità, sempre però quando il suo carattere, refrattario al rispetto della legge, proceda da *abito* o da *disposizione*; *b*) che per tali incriminazioni sia stato colpito da più *sentenze di condanna*, o sia stato sottop sto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza *assolutoria per non provata reità*, o sia incorso in procedimemti ultimati con sentenza o ordinanza di non farsi luogo per difetto di prove.

Art. 96.

Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subìto condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell' articolo precedente.

Qui è statuito un caso ancora di diffamazione; e anche per questo articolo non basta ritenere un Tizio dedito ai delitti che specifica, ma bisogna che per tali fatti abbia subìto condanna o sia incorso nei procedimenti di cui all'articolo 95; il che, manco a dirlo, serve a dare l' autenticità alla voce pubblica.

Digitized by Google

Art. 97.

Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l'imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l' esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

L' ammonendo, chiamato con mandato di comparizione *motivato*, è posto in condizione di addurre al magistrato le sue difese e a scrollare, potendo, gli argomenti dell'accusa destituiti di ragione; il che segna un significante progresso di fronte alla legge 20 marzo 1865.

Art. 98.

Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione, eseguita colle norme del Codice di procedura penale.

Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nell' ora indicati nel mandato di comparizione o non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il medesimo mandato di cattura.

La notificazione è eseguita colle norme del Codice di p. penale, desunte dagli articoli 189 a 191.

Art. 99.

Il presidente spiegherà all' imputato le ragioni e lo scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l' assistenza di un difensore.

I. Il giudizio non segue in *udienza pubblica*. Non ne è consentita la pubblicità per non denaturare l'indole dell' istituto dall' ammonizione.

II. L' imputato può difendersi da sè; ma se non lo può per incapacità intellettuale, o non lo vuole, il presidente dovrà ac-

Digitized by Google

consentire che lo assista un difensore, degli autorizzati a difendere innanzi ai tribunali. Ove ne difetti, il presidente ha il dovere di nominargli un difensore ufficioso. È esatto però che egli ne faccia *formale* richiesta. La disposizione del capoverso dell' articolo 99, in sè stessa, attinge la sua ragione alle regole generali della procedura penale.

Art. 100.

Se l' imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

L' imputato può presentare le prove a discarico prima o nel momento della sua comparizione.

Art. 101.

Se l' imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'articolo 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Avviata a questo punto la discussione, è giusto che l'imputato sia novellamente chiamato avanti al presidente, e il giudizio abbia il suo epilogo presente l'imputato. L' ordinanza è definitiva; e se questi sentesi convinto di ciò che gli fu addebitato, resta *ita praesidis verbo gravatus et admonitus, ut ad meliorem vitae frugem se refermet.*

Art. 102.

L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

(*Regolamento*)

Art. 93. « In ogni ufficio di pubblica sicurezza, così provinciale e circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguar-

Digitized by Google

danti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pregiudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne del pregiudicato.

Dei pregiudicati, minori degli anni 18, dei quali è parola negli articoli 113 e seg. della legge, è tenuto un registro nominativo separato ».

L'ordinanza dev' essere, con forme burocratiche, comunicata all' autorità di p. sicurezza da cui partì la denunzia di ammonizione.

Art. 103.

Se si tratti di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all' autorità locale di p. sicurezza e di non abbandonarla, senza preventivo avviso all'autorità medesima.

(*Regolamento*)

Art. 94. « L' ammonito che vorrà cambiare dimora, dovrà darne avviso, a termini degli art. 103 e 104 della legge, all' autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi.

L' autorità locale rilascerà all' ammonito una carta di riconoscimento e, quando lo creda opportuno, un foglio di via obbligatorio sotto l' osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di dimora all' autorità di pubblica sicurezza della provincia e a quella del luogo al quale l'ammonito è diretto ».

I. Questi obblighi verso l'autorità locale di p. sicurezza l'ammonito deve adempierli *personalmente*. Le sue dichiarazioni sono ricevute in un processo verbale.

Digitized by Google

II. L'avviso, quanto al cambiamento di dimora, importa che poggi su plausibili ragioni, giusta il concetto informatore dell'articolo 94 del regolamento.

Art. 104.

Se si tratta di persona diffamata a termini degli articoli 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell' ordinanza d' ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragioni a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di p. sicurezza.

(*Regolamento*)

Vedi l'art. 94 riportato sotto l'art. 103 della legge.

Anche l' obbligo del preventivo avviso, nel caso dell'articolo 104, è inteso verso l' autorità locale di p. sicurezza.

Art. 105.

Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

La prescrizione all'ammonito di non associarsi a persone pregiudicate è assoluta, perchè dalle attenenze con elementi che avvizziscano all' alito del vizio, nasce facilmente l'associazione a delinquere. È del pari assoluto il divieto della delazione d'armi (proprie o insidiose, la legge non distingue). Non è così quello di trattenersi nelle osterie, nelle bettole o nelle case innominabili. In tutti questi siti vi è unicamente vietata la frequenza che procede da disposizione, o che si sia convertita in abitudine, poichè vi ha chi, ad esempio, è forzato a frequentare la bettola, perchè non vi ha chi possa fargli da mangiare. È superfluo notare che la prescrizione di « non ritirarsi la sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora » deve informarsi alle esigenze delle condizioni soggettive della vita dell' ammonito e alle consuetudini del paese in cui vive, le quali variano da luogo a luogo.

Digitized by Google

Art. 106.

Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Con la disposizione dell'articolo 106 il giudizio sulla denunzia dell' ammonizione non sarà mai trattato dal presidente. Egli troverà sempre di essere occupato in funzioni più urgenti; con che potrà andare anche più oltre il pensiero del legislatore.

Art. 107

Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d' incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le forme di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere di appello delegato ordinerà l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronunzia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell' ammonizione a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

(*Regolamento*)

Art. 92. « La cancelleria del tribunale nel giorno dopo la scadenza del termine stabilito nell'art. 107 della legge, ed, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in

Digitized by Google

cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà una copia autentica dell' ordinanza di ammonizione all' ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui fu fatta la proposta.

Questo ufficio darà comunicazione della ordinanza medesima all' ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al comando locale dell'arma dei reali carabinieri ed al sindaco del comune ».

I. Il reclamo contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato non risponde che ad un vero ricorso per cassazione. È ammesso o per motivi di incompetenza, perchè non puossi derogare all' ordine delle giurisdizioni, che sono d'interesse pubblico, o per inosservanza delle disposizioni comprese in questo capo terzo della legge.

II. Quanto al termine, benchè qui è prescritto che i cinque giorni si computano dalla pronuncia del provvedimento, pure, essendo manifesto il pensiero del legislatore di volere applicare in questo speciale procedimento i criterii dell'appello ordinario, egli è necessario tener presente la disposizione dell' articolo 401 del Codice di p. penale. Ivi è detto: « L' appello sarà interposto nella cancelleria del tribunale, che ha profferita la sentenza, entro il termine di cinque giorni *al più tardi dopo quello in cui fu pronunziata* ».

III. Sul ricorso contro l'ordinanza, sebbene per regola di ordinaria competenza sarebbe stata chiamata a giudicare la Corte suprema, pure il legislatore derogò alle norme ordinarie, chiamando a pronunziare in siffatto giudizio un consigliere di corte di appello.

IV. La facoltà di munire l'ordinanza della eseguibilità provvisoria non ostante gravame è intesa pei casi i quali possano richiedere una grande celerità nel provvedimento.

Art. 108.

L' ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell' ordinanza, se nel frattempo l'ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Digitized by Google

Scorso il biennio, l'ammonizione cessa *ipso jure*, ove l'ammonito non abbia riportato condanna per contravvenzione all'ammonizione, o per delitto, di quelli pei quali fu ritenuto abitualmente colpevole.

Art. 109.

Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell' ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest' ultimo, può revocare l' ammonizione, quando siano cessate le cause, per le quali fu inflitta.

Può farsi luogo alla revoca dell'ammonizione quando il pronunziato è sorretto da fatti che rivelano il ravvedimento dell'ammonito, il quale è possibile nell' ozioso o nel vagabondo, anche con un cambiamento di fortuna.

Art. 110.

Il contravventore alle prescrizioni dell' ordinanza di ammonizione è punito coll' arresto sino a un anno, estensibile a due in caso di recidiva e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del Pubblico Ministero come da quello dell' imputato, secondo le norme ordinarie del Codice di procedura penale.

I. La contravvenzione si estrinseca con la negazione alla somma delle prescrizioni di cui nell'ordinanza d' ammonizione, ravvisata nella mancanza dell'ammonito ai precetti, di cui agli articoli 103 a 105. Quanto agli oziosi o ai vagabondi, è a farsi distinzione da colui che manca di lavoro per volontà sua, da chi ne difetta per necessità di cose; imperciocchè non basta il fatto di non essersi occupato al lavoro, di non aver trovato da occuparsi nel congruo termine stabilito dal magistrato, ma occorre che non si siano adoperate dall'ammonito tutte le cure, tutt' i mezzi per trovarlo, potendo dipendere la inanità delle sue ricerche, non dalle proprie facoltà volitive, sibbene dai propositi di chi rifugge dal prendere ai suoi servizi un uomo di un passato non rassicurante.

Digitized by Google

II. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per contravvenzione all'ammonizione, contravviene una seconda volta alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione. Trattasi di recidività *specifica*, non della recidività di cui agli articoli 80 e 82 del Codice penale.

Art. 111.

L' ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

L'articolo 111 comprende una disposizione eccezionale, ch'è un *jus singulare* per i casi dell'ammonizione. Quando però il fatto rivesta tutti gli estremi del reato di falso, importerà tener presente la disposizione dell'articolo 290 del Codice penale, nella quale rientra.

Art. 112.

Ai testimoni citati per deporre in un processo d'ammonizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 179 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 179 del Codice di procedura penale, modificato dal R. decreto 1 dicembre 1889, n. 6059 [1]).

---

[1]) Cod. di procedura penale. Articolo

179. « Se il testimone citato e comparso ricusi di deporre sopra i fatti di cui v ene interrogato, il giudice lo avverte delle pene stabilite nell' art. 210 del Codice penale. Se l' avvertimento rimanga inefficace, il giudice stende verbale, e può procedere contro di esso ai termini di legge.

Se dai risultamenti dell'istruzione la deposizione di un testimone apparisca falsa, o se un testimone nella sua deposizione occulti la verità sopra un fatto di cui consta dall'istruzione avere egli conoscenza, il giudice lo avverte di nuovo delle pene stabilite nell' articolo 214 del Codice penale; e, se l' avvertimento rimanga inefficace, ultimato il processo in cui il testimone siasi reso colpevole di falsità o di reticenza, procede contro di esso nei modi di legge ».

Digitized by Google

Art. 113.

Ove l'ozioso, il vagabondo o il diffamato, a termini degli articoli 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o il giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

(*Regolamento*)

Art. 95. « L'autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda, a determinare la retta o la parte della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al presidente del tribunale la proposta per la liberazione di essi dall'istituto, a termini dei citati articoli 113 e seguenti della legge, è la direzione generale delle carceri ».

La condizione del minore di 18 anni esige, dice il relatore della legge, norme speciali. Queste diversificano dalle ordinarie per la necessità che si ha di usare particolare severità verso i genitori o tutori, dalla trascuranza dei quali suole per lo più dipendere la mala condotta dei minorenni.

Art. 114.

Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Vedi l'art. 95 riportato sotto l'art. 113 della legge.

Verso il minorenne la legge agisce direttamente, se non quando sia privo di genitori o tutori, o quando questi si trovino nella impossibilità di attendere alla sua educazione e di sorvegliarlo.

Art. 115.

In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere, senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

(*Regolamento*)

Ved. tuttavia l'art. 95 riportato sotto l'art. 113 della legge.

Il consenso, per la restituzione del minore dev'esser prestato dal presidente del tribunale su proposta della direzione generale delle carceri, a termini dell'articolo 95 del regolamento qui sopra riferito.

Art. 116.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

È caratteristica della mendicità o del meretricio, nell'ipotesi dell'articolo 116, l'abitualità.

CAPO IV.

DEI CONDANNATI ALLA VIGILANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(*art. 117 a 122 della legge—art. 96 a 100 del regolamento*)

Art. 117.

Il condannato alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell' autorità competente.

Digitized by Google

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

(*Regolamento*)

Art. 96. « La carta di permanenza, di cui è parola nell' art. 117 della legge, avrà la forma di un libretto tascabile e sarà legata in pelle ».

Art. 98. « L'autorità di pubblica sicurezza potrà vietare, a termini dell'art. 28 del Codice penale, al condannato alla vigilanza speciale la residenza in luoghi determinati, a fine di tenerlo lontano, durante il tempo della vigilanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all' ordine pubblico ».

Art. 99. « Nel prescrivere al condannato che ha ottenuto la libertà condizionale, a termini dell' art. 16 del Codice penale, le condizioni di cui è parola nel successivo art. 17, l'autorità di pubblica sicurezza si atterrà a quanto è determinato nel decreto di ammissione ».

Art. 100. « In caso d'inadempimento delle condizioni a lui imposte, l'autorità di pubblica sicurezza ne riferirà al procuratore generale presso la Corte di appello agli effetti dell' art. 17 del Codice penale, indicando quale condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la inosservanza ».

I. La legge di p. sicurezza non si occupa della natura della vigilanza speciale, materia affine all'ammonizione, ma ne disciplina la esecuzione.

II. Per « autorità competente » s'intende l'autorità di p. sicurezza del luogo in cui il condannato stabilisce la sua residenza dalla quale gli è rilasciata la carta di permanenza, attingendo alla sentenza di condanna e all'articolo 118 della presente legge.

III. È necessario tener presenti le seguenti disposizioni degli articoli 16, 17 e 28 del Codice penale, cui si riferiscono gli articoli 98 e 99 del regolamento:

Art. 16. « Il condannato alla reclusione o alla detenzione per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione,

Digitized by Google

o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni... ».

Art. 17. « La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un reato che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena; e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa nella durata della vigilanza speciale dell'autorità di p. sicurezza che fosse aggiunta alla pena scontata ».

Art. 28. «... Il condannato sottoposto a tale vigilanza (alla vigilanza speciale) ha l'obbligo di dichiarare all'autorità competente, entro 15 giorni dal termine indicato nell'articolo 42, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza e l'obbligo altresì di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità della legge. La stessa autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza... La sentenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato ».

Art. 118.

Al condannato alla vigilanza può essere prescritto:

1° di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;

2° di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;

3° di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

4° di non ritenere nè portare armi proprie od altri istrumenti atti ad offendere;

5° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7° di non associarsi ai pregiudicati;

8° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

Digitized by Google

9° di presentarsi all' autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

I. La polizia ha facoltà di prescrivere ai condannati alla vigilanza delle obbligazioni che servono di freno alle loro cattive tendenze, senza però che di tali freni si abusi in modo da spingerli a delinquere. (Cfr. Relaz. Comm. Cam. dep.).

II. La prescrizione, di cui al n. 2°, riguarda il trasferimento dell'abitazione scelta da un luogo all'altro dello stesso comune. La prescrizione comprende l'abbandono anche di certo tempo, poichè se si può prescrivere al condannato alla vigilanza di non ritirarsi la sera più tardi di una data ora, egli è necessario che l'autorità di p. sicurezza conosca ove si trovi in tempo di notte, ove, in qual sito adempia al precetto fattogli.

III. Quanto all'art. 28 del Codice penale, riferito dall'articolo 98 del regolamento, vedi in nota al commento dell' art. 117.

Art. 119.

L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

I. La disposizione dell'articolo 119 risponde ad un concetto di alta equità: a quello, cioè, di esigere nell' autorità di p. sicurezza dei riguardi al condannato che lo agevolino ad una vita onesta e di continuo travaglio; una limitazione nelle sue prescrizioni, ove il condannato provi meritarla con la sua condotta.

II. Di società di patronato ve ne sono a Roma, a Napoli, a Milano, a Bologna, a Cagliari ed anche in altre città del continente.

Art. 120.

Il contravventore alle prescrizioni de'la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e pu-

Digitized by Google

nito a termine del Codice penale [1]) dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Qui, chiamandosi a giudicare della contravvenzione alle prescrizioni della vigilanza speciale il magistrato del luogo in cui fu commessa, si richiamano in vigore le norme ordinarie di competenza. Per l'antecedente legislazione, il contravventore era giudicato dal magistrato che l'aveva inflitta.

Art. 121.

L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

La dizione dell'articolo 121 non è troppo felice. Insomma trattasi di perquisizioni e di arresti che possono essere determinati solo da *sode ragioni* di reato.

Art. 122.

Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell' art. 120.

(*Regolamento*)

Art. 97. « Il cambiamento della dimora di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell' art. 93 della legge ».

I. La legge riconosce nel condannato alla vigilanza la incapacità di libera locomozione, perchè la sua condotta precedente somministra giuste ragioni di sospetto.

---

[1]) Codice penale. Articolo

234. « Fuori dei casi preveduti in altre disposizioni del presente codice, il condannato che trasgredisce agli obblighi derivanti dalla condanna è punito:

Omissis

2° se trattisi della vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza, con la reclusione da un mese ad un anno, rimanendo sospeso il corso della vigilanza durante il tempo della carcerazione preventiva e della reclusione ».

Digitized by Google

II. Estremo della contravvenzione si è che il trasferimento della dimora in *altro comune* il sorvegliato l'abbia eseguito non dietro consenso del prefetto, sottoprefetto o questore.

CAPO V.

DEL DOMICILIO COATTO

(art. 123 a 132 della legge — art. 101 a 108 del regolamento)

Art. 123.

Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1° in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;

2° in due condanne per delitto contro le persone e le proprietà;

3° in due condanne per violenza o resistenza all' autorità;

4° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

L'articolo 123 enumera tassativamente le condizioni in cui deve trovarsi l'individuo per poter essere inviato al domicilio forzoso; e la sua disposizione s'ispira del pari all' ammonizione ai più alti principi di liberalità.

Art. 124.

Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del Regno.

La pena non differenzia nella durata da quella stabilita dall'articolo 76 della precedente legge, modificata dalla legge posteriore 6 luglio 1871.

Art. 125.

L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una Commissione provinciale composta del

Digitized by Google

prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

(*Regolamento*)

Art. 101. « Per la validità delle deliberazioni della commissione provinciale di cui è parola nell'art. 125, e della commissione centrale di cui è parola nell'art. 127 della legge, occorre la presenza di tutti i componenti, rappresentati, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscono in ufficio.

I componenti della commissione centrale, che non ne fanno parte di diritto per ragione di ufficio, sono nominati o confermati annualmente dal ministro dell'interno, che provvederà a surrogarli in caso d'impedimento ».

Con l'articolo 25 si è abrogato l'articolo 3 del decreto 17 febbraio 1881, n. 74, secondo il quale la Commissione pel domicilio coatto era unica presso il ministero dell'interno. Ora, secondo gli articoli 125 e 127, le commissioni sono due, una provinciale ed una centrale di appello.

Art. 126.

Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al ministero dell'interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Riservata l'applicazione del provvedimento del domicilio forzoso a commissioni speciali, e bandita ogni ingerenza politica da questa materia d'interesse sociale, con la disposizione dell'articolo 126 al ministero dell'interno è dato solo di designare il luogo del domicilio del coatto e di disporne la traduzione.

Art. 127.

Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorso ad una Commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta dal sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due

Digitized by Google

nembri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di n consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procuatore generale, del direttore generale della pubblica sirezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della Commissione di appello ono comunicate al ministero per la esecuzione.

(*Regolamento*)

Vedi l'art. 101 riportato sotto l'art. 125 della legge.

I. Non è prescritto alcun termine per l'appello; esso è amissibile fino a che non si esegua il provvedimento.

II. Il provvedimento della Commissione centrale è definitivo. erò può farsi ricorso in sede contenziosa. Questo non è amesso ove siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa eg. sul Consiglio di Stato, art. 28).

Art. 128.

L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad n coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e esso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi enza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella imossibilità di guadagnarseli, il Ministero dell'interno provederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente ecessario e nella misura determinata dal regolamento.

(*Regolamento*)

Art. 102. « Ogni coatto valido è obbligato al lavoro. La mercede è dovuta per intiero a suo beneficio ».

Art. 103. « Nel caso previsto al capoverso dell'art. 128 ella legge, sarà provveduto momentaneamente all'alloggio ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti carerari.

Digitized by Google

Non cessa però l'obbligo del direttore della colonia o dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile ».

Art. 104. « Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse dal direttore della colonia e dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma dell'art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col regio decreto 27 gennaio 1861 ».

I. Alla stregua dei principi cui s'informa la disposizione di quest'articolo, il lavoro è obbligatorio per ogni coatto che sia valido.

II. Con l'obbligo che si fa all'ufficiale di p. sicurezza, con questa santa missione che questi assume, egli concorre perchè il coatto, questo disgraziato, sia educato ad un' arte o ad un mestiere, sia moralizzato con l'amore al lavoro.

Art. 129.

Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

(*Regolamento*)

Art. 106. « Il proscioglimento condizionato di cui è parola nell' art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l'ordinario domicilio ».

I. Il proscioglimento condizionato del coatto entra nella potestà del prefetto del luogo della colonia, a termini della disposizione concretata in questo articolo, modificato dal R. decreto 1891, n. 221 (art. 1, let. *c*) [1]).

---

[1]) R. decreto 26 aprile 1891, n. 221. Articolo

1. « Sono delegate ai prefetti, salvo ricorso al ministero ove ne sia il caso:

Omissis

c) Le facoltà prevedute dagli articoli 129 e 130 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, di prosciogliere condizionatamente i coatti, col consenso del prefetto della rispettiva provincia di origine o di domicilio, e di rinviarli, sentita la Commissione di cui all'art. 125 della legge medesima, alla colonia in caso di cattiva condotta, dandone contemporaneamente avviso, nell'un caso e nell'altro, al ministero dell'interno ».

Digitized by Google

II. Il proscioglimento segue ove la condotta del coatto non somministra più ragioni di sospetti, e l'autorità prefettizia del luogo prescelto non trova da accampar fatti che l'obbligano ad ostacolarlo. Però non è escluso che ove li accampa, potrà egli prescegliere altro domicilio in quella giurisdizione in cui non gli si fa ostacolo di stabilire il suo soggiorno.

Art. 130.

Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell' interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

La disposizione dell'articolo 130 adotta i criteri cui s'informa l'articolo 17 del Codice penale.

Art. 131.

Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

È fatto al coatto un divieto assoluto di allontanarsi dalla colonia o dai confini del comune che gli fu assegnato.

Art. 132.

Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti articoli 117, 118, 119, 120 e 121.

---

[1]) Ved. in nota all'art. 129 il R. decreto 26 aprile 1891, n. 221, art. 1, lett. c.

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 105. « Il direttore della colonia dovrà tenere un registro nominativo ed i fascicoli risguardanti i singoli coatti.

Nel registro nominativo sono notati il nome e cognome del coatto, la data del decreto di assegnazione, la durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia e la data nella quale deve finire.

Ogni fascicolo individuale conterrà una cartella biografica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed i pregiudizi incorsi prima dell'assegnazione, anche le condanne, pregiudizi e infrazioni disciplinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla colonia ».

Art. 107. « Decorso il periodo del domicilio coatto, il direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto che ne avvertirà il Ministero dell'interno ed il prefetto della provincia nella quale il coatto ha domicilio ».

Art. 108. « Il ritardo del direttore della colonia a liberare, a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene disciplinari salve le sanzioni del Codice penale ».

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(*art. 133 a 141 della legge — art. 109 a 115 del regolamento*)

Art. 133.

Le denunzie per l' ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

La legge di p. sicurezza è del 23 dicembre 1888, n. 5888. Con l'articolo 142 fu data facoltà al Governo di coordinarla al nuovo Codice penale. La coordinazione fu fatta ed approvata con R. decreto 30 giugno 1889. La legge andò in esecuzione nel 1° gennaio 1890, unitamente al Codice penale.

Digitized by Google

Art. 134.

Chi si trova sotto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto dall' art. 108, ne è di diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla revoca dell' ammonizione.

Art. 135.

Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il Codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136.

Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Trattasi di provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico *(jure imperi)*. Certamente quando per questi vi ha lesione d' interessi, vi ha diritto al ricorso in sede contenziosa (art. 24 leg. 2 giugno 1889, sul Consiglio di Stato); a meno che la cognizione del ricorso non entri nella competenza dell'autorità giudiziaria.

S'intende che la disposizione dell'articolo 136 riflette segnatamente i ricorsi dei quali è menzione negli articoli 32, 33, 34, 50, 51, 67 e 69 di questa legge.

La legge 2 giugno 1889, n. 6837, sull' Ordinamento della Giustizia Amministrativa, ha a questo riguardo:

Art. 2. « Spetta alla Giustizia provinciale amministrativa di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell' autorità giudiziaria nè appartengano alla giurisdizione dei corpi o collegi speciali: 1° contro le deliberazioni dell'autorità di p. sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli articoli 50, 51, 52, 67 e 69 della

Digitized by Google

legge sulla p. sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3.ª) » (ora 30 giugno 1889); . . . . . .

Art. 21. « Alle materie sottoposte alle decisioni di merito della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le seguenti:... 2.° Ricorsi contro il decreto del prefetto che in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza ».

Art. 137.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II, III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato *B*, modificata con la legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel Regio decreto 1870, n. 5961, e nella legge 13 maggio 1871, n. 214.

I. I titoli abrogati dalla legge di p. sicurezza 20 marzo 1865 riguardano: il personale della pubblica sicurezza, le pene e le disposizioni transitorie. Oggi la parte organica del personale di p. sicurezza è indipendente dalla presente legge; è compresa dalla legge 21 dicembre 1890, n. 9321 (serie 3ª), coordinata con la legge 30 giugno 1901, n. 269, e con le altre che l'hanno modificata.

II. Il regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961, tratta della inapplicabilità della legge di p. sicurezza alla tipografia pontificia, della pubblicazione ed affissione degli atti che emanano dal Sommo Pontefice, o di sua autorità dalle Congregazioni od uffizi ecclesiastici, ecc. *Quid* della legge 13 maggio 1871? La stessa riguarda le Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 138.

Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto Reale il regolamento per l'esecuzione della

Digitized by Google

presente legge, e gli altri regolamenti che fossero richiesti per l' esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l' ammenda sino a giorni 10 per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

(*Regolamento*)

Art. 115. « Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 138 della legge, coll' ammenda sino a lire cinquanta o coll' arresto sino a dieci giorni ».

I. Con espressa facoltà fu conferito al ministero dell'interno un potere regolamentare con potestà di stabilire una pena pecuniaria o restrittiva della libertà personale. È adoperata la disgiuntiva; è detto « pena di ammenda o di arresto ».

II. Tutte le azioni che ledono l'ordine pubblico, e che debbono, come contravvenzione alle disposizioni del regolamento, esser punite, sono punite ad una stregua.

Il regolamento per la esenzione della legge di p. sicurezza fu pubblicato addì 8 novembre 1889, come accennammo in nota all' articolo 1°, e entrò in vigore, a termini dell' articolo 142 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888 *decies*, il 1° gennaio 1890, contemporaneamente alla legge di p. sicurezza e al Codice penale.

III. In concorso di più reati e di pene, il Codice penale prescrive:

Art. 71. « Al colpevole di più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena per la contravvenzione più grave, con aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non superino i tre anni ».

Art. 78. « Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave ».

Art. 139.

È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell' interesse dell' ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Digitized by Google

I. Al ministero dell'interno fu dato anche il mandato di legiferare su di un argomento, il quale, più che l'ordine pubblico, riguarda la salute pubblica e il buon costume. Il regolamento fu pubblicato il 27 ottobre 1891, in virtù del R. decreto 21 ottobre detto anno, n. 604. Esso mirò ad una riforma delle più difficili, « a reprimere un disonesto commercio, le sevizie che accompagnavano il commercio stesso, e che miravano ad ottenere illeciti lucri [1] ».

II. Siccome questo regolamento determina diritti, stabilisce doveri, ingiunge pene, il legislatore dice: « Io do al potere esecutivo queste facoltà legislative; ma voglio che non eccedano un anno ». Da qui la dizione del capoverso.

Art. 140.

Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali, legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Le contravvenzioni, delle quali si occupa la prima parte di questo articolo, sono unicamente relative alle ordinanze e ai decreti che con atti di previdenza mirano ad ovviare fatti, per sè innocui, ma che possano servire ai reati di mezzo, di preparazione o di occasione.

Elementi necessari perchè abbiano luogo sono: — 1) che le ordinanze ed i decreti siano delle autorità politiche o dei sindaci; — 2) che essi emanino in conformità alle leggi. La seconda parte dell'articolo riguarda le contravvenzioni ai regolamenti comunali in genere, elaborati dalla Giunta comunale (art. 117, n. 7, legge comunale e prov.), pei quali è elemento necessario che siano approvati dal Consiglio (art. 111, n. 6 idem) e resi esecutivi con decisione della Giunta Provinciale Amministrativa (art. 167, n. 4 e 5 *idem)*.

Art. 141.

È istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe-statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

---

[1]) Crispi, *ministro dell'interno*. Camera Dep. Torn. 20 nov. 1888.

Digitized by Google

(*Regolamento*)

Art. 109. « Nei comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe-statistica, di cui è parola nell' art. 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso dei locali dello stabile.

Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quello che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento.

Lo stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in affitto a loro nome appartamenti o locali, li subaffittino ad altri ».

Art. 110. « Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicare tutti i componenti e successivamente notificare i cambiamenti che accadano nella composizione di essa, specificando il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono.

Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti successivi ».

Art. 111. « Sono pure obbligati alla denuncia delle persone che accolgono nei loro stabilimenti, o che ne escono, coloro che sono preposti alla direzione di convitti od ospizii di ogni genere, sì pubblici che privati ».

Art 112. « Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti gli schiarimenti che gli saranno domandati dall'ufficio di pubblica sicurezza ».

Art. 113. « Le dichiarazioni di cui è parola negli articoli precedenti, debbono farsi direttamente all' ufficio di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno forniti dall'ufficio stesso ».

Digitized by Google

I. « Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'articolo 141 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3.ª, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di p. sicurezza » (art. 46, testo unico della legge sul personale di p. sicurezza, approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409).

II. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nel titolo V, che tratta *delle disposizioni generali*, prescrive all'articolo 114: « Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidimazioni ed atti di assenso, preveduti nella legge e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul bollo ».

III. L'articolo 115, l'ultimo del regolamento per la esecuzione della legge di p. sicurezza, è riportato, come fu notato, sotto l'articolo 138 della legge.

Ordiniamo che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 giugno 1889.

UMBERTO

Visto. Il Guardasigilli: ZANARDELLI

CRISPI

Digitized by Google

APPENDICE

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEG. A.

N. . . .

Marca da bollo

AMMINISTRAZIONE
della Sicurezza Pubblica

Permesso di porto d'ARMI LUNGHE DA FUOCO

CONNOTATI

Statura metri...
Corporatura . .
Colorito . . . .
Capelli. . . . .
Barba . . . . .
Occhi. . . . . .
Naso . . . . . .
Bocca . . . . .
Fronte . . . . .
Segni. . . . . .

FIRMA
del Titolare

Il . . . . . .
del . . . . . .

AUTORIZZA

Il Signor . . . . . .
figlio di . . . . di condizione . . . . . nato a. . . . il . . . 18 . dimorante a . . . . . a portare, anche per uso di caccia . . . . . .

Questo permesso vale per un anno dalla sua data e deve essere presentato ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Dato a . . . . . 19 .

IL PREFETTO

N. B. Stampato in carta bianca.

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

N. (1) . . . . . *Il sottoscritto ufficiale di Pubblica Sicurezza richiede al signor ricevitore del registro e bollo in . . . . . di riscuotere dal signor . . . . . la tassa di L. . . . . per concessione di permesso di portare, anche per uso di caccia,* **armi lunghe da fuoco.**

Bolletta N. . . . . Dato a . . . . . .

dell'ufficio di esazione Il . . . . . .

Digitized by Google

Ufficio di . . . . . .

Ricevuto lire . . . per tassa della presente licenza, come da bolletta del . . . . . 19 . N. . . .

Il Ricevitore

Digitized by Google

Bollo straordinario

o

V.° per bollo

PROVINCIA

di . . . . . .

CIRCONDARIO

di . . . . . .

Numero . . . .

ESERCIZI PUBBLICI

Pagati per la tassa di bollo Cent. . . .

(1) Il Prefetto, Sottoprefetto o Questore.
(2) Si indichi se albergo, trattoria, locanda, caffè, sala da bigliardo, ecc.

ALLEG. III.

IL (1) . . . . . .

Veduti gli articoli 50 e 51 del testo 30 giugno 1889 della legge di pubblica sicurezza;

Veduto il voto della Giunta municipale di . . . . . .

Dà licenza a . . . . . .
figlio di . . . . . nativo di . . .
per l'esercizio di (2) . . . . . .
nel comune di . . . . via . . . .
sotto l'insegna . . . . . .
mediante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e municipali.

La presente licenza vale fino al 31 dicembre 19 . .

Dato a . . . . . 19 .

IL (1) . . . . . .

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEG. F.

PASSAPORTO PER L'INTERNO

Bollo straordinario
o
V.° per il bollo

PROVINCIA
di . . . . . .

COMUNE
di . . . . . .

N. d'ordine . .

Vale per un anno

CONNOTATI

Età . . . . . .
Statura . . . . . .
Capelli . . . . . .
Fronte . . . . . .
Sopracciglia. . . . .
Ciglia. . . . . .
Occhi . . . . . .
Naso . . . . . .
Bocca. . . . . .
Mento . . . . . .
Barba. . . . . .
Viso . . . . . .
Colorito . . . . . .
Corporatura. . . . .
Marche particolari .

FIRMA
del Titolare

PASSAPORTO PER L'INTERNO

Il Sindaco del comune di . . . . . circondario di . . . . . provincia di . . . . . : rilascia il presente passaporto valevole per l'interno del Regno a . . . . . figlio del . . . . . nativo di . . . . . circondario di. . . . . provincia di. . . . . d'anni . . . di professione . . . . . i cui contrassegni personali sono contro indicati.

Dato a . . . . . 19 .

(1) . . . . . .

Timbro
d'ufficio

(1) Firma dell'autorità.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEG. G

PROVINCIA

di . . . . . .

—

CIRCONDARIO

di . . . . . .

—

N. . . .

—

CONTRASSEGNI

—

Età . . . . . .
Statura . . . . .
Capelli . . . . .
Fronte . . . . .
Sopracciglia . . .
Ciglia . . . . .
Occhi. . . . . .
Naso . . . . . .
Bocca . . . . .
Mento . . . . .
Barba . . . . .
Viso . . . . . .
Colorito. . . . .
Corporatura . . .
Condizione . . .
Marche particolari.

Firma del latore

.....

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA

Foglio di via (1) .....

Il nominato. . . . . nativo di . . . . .
circondario di. . . . . provincia di . . . .
figlio di. . . . . residente a . . . . . .
circondario di. . . . . provincia di . . . .
ha ordine di trasferirsi a . . . . . .
circondario di. . . . . provincia di . . . .
passando per, ... e di presentarsi al . . .
. . . . . entro giorni. . . . cui dovrà rimettere il presente.

(2) . . . . . .

A termine della legge se il latore si scosta dallo stradale sovra designato, e nel termine fissato non si presenta all'autorità cui fu diretto, sarà tradotto innanzi all'autorità giudiziaria pel prescritto procedimento.

Constando che il latore si trovi sprovveduto dei necessari mezzi di sussistenza lungo il viaggio o che abbisogni per il suo stato fisico di mezzi di trasporto, s'invitano le amministrazioni comunali dei luoghi, pei quali deve transitare, a somministrarglieli a mente delle vigenti disposizioni.

Rilasciato a . . . . . addì. . . . 19. . .

Timbro d' ufficio

(3) . . . . . .

COMUNE di. . . . .

Visto addì . . . . . 19 . . .
pagato il sussidio in Lire . . .
sino al comune di . . . . . .
e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

. . . . . .

COMUNE di. . . . .

Visto addì . . . . . 19 . . .
pagato il sussidio in Lire . . .
sino al comune di . . . . . .
e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

. . . . . .

(1) Si noterà se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.
(2) S'indicherà se ozioso, o vagabondo, o mendicante, o ammonito, o condannato alla speciale vigilanza della pubblica sicurezza, o se uscito da stabilimento di pena e quale, o rilasciato dal domicilio obbligatorio.
(3) Firma dell'autorità che rilascia il foglio di via.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLEG. L

PROVINCIA

di . . . . . .

—

CIRCONDARIO

di . . . . . .

—

N. . . .

—

CONTRASSEGNI

—

Età . . . . . .
Statura . . . . .
Capelli . . . . .
Fronte . . . . .
Sopracciglia . . .
Ciglia . . . . .
Occhi. . . . . .
Naso . . . . . .
Bocca . . . . . .
Mento . . . . . .
Barba . . . . . .
Viso . . . . . .
Colorito. . . . .
Corporatura . . .
Condizione . . .
Marche particolari.

Firma del latore

.....

AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA

Foglio di via per rimpatrio di indigenti

L'indigente . . . . . .
nativo di . . . . . .
circondario di . . . . . .
provincia di . . . . . .
figlio di . . . . . .
residente a . . . . . .
circondario di . . . . . .
si trasferisce a . . . . . .
circondario di . . . . . .
provincia di . . . . . .
con (1) . . . . . .
. . . . . .

Rilasciato a. . . addì. . . 19 . .

Timbro d'ufficio

(2). . . . . .

COMUNE di. . . . . .

Visto addì . . . . . 19 . . .
pagato il sussidio in Lire . . .
sino al comune di . . . . . .
e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

. . . . . .

COMUNE di. . . . . .

Visto addì . . . . . 19 . . .
pagato il sussidio in Lire . . .
sino al comune di . . . . . .
e fornito il mezzo di trasporto.

Il Sindaco

. . . . . .

(1) Indicare il numero dei componenti la famiglia che viaggia col suo capo.
(2) Firma dell'autorità che rilascia il foglio di via.

Digitized by Google

Digitized by Google

R. DECRETO 19 NOVEMBRE 1889

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 6535) (Serie 3ª)

19 novembre 1889

Regio Decreto *che stabilisce le norme per l' applicazione dell' articolo 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza.*

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l' art. 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla Pubblica Sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La dichiarazione richiesta dal primo comma dell' art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell' Autorità locale di P. S. di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

Art. 2. — Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell' uno e dell' altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

Art. 3. — All' effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l' Autorità di P. S. provvederà a

Digitized by Google

che la persona che la deduce, sia visitata dall' Ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all' Autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l' Ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4. — Dovrà inoltre l' Autorità di P. S. constatare che l' inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice Civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l' Autorità stessa si procurerà i certificati dell' agenzia delle imposte e dell' esattoria dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell' inabile e delle persone sopra indicate.

Art. 5. — Verificato nei modi stabili dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'Autorità di P. S. rilascerà l' ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L' Autorità di P. S. dovrà trasmettere copia dell' ordinanza al Sindaco del Comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

Art. 6. All' invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'Autorità di P. S., l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell' individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro isti-

Digitized by Google

tuto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 7. — Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'articolo 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell' Autorità di P. S. si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 8. — Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all' Autorità di P. S. la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l' Autorità di P. S. non accoglie l'istanza gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9. — La disposizione dell' art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10. — Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli spedali e le case ove si accolgono gl' invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

Digitized by Google

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

Art. 11. — I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d' imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell' edifizio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12. — Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13. — Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l' elenco dei mendici, che sono stati loro inviati dall'Autorità di P. S., al Comune di origine di ogni mendico e all' Intendente di finanza della Provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14. — Gli avanzi che si verificheranno in seguito all' approvazione per parte dell' autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

Digitized by Google

a) se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del Comune;

b) se il ricovero o l' istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della Provincia.

Art. 15. — Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16. — Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell' art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17. — Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall' obbligo di cui all' art. 81 della legge.

Art. 18. — Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll' osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19. — Per determinare l' onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in

Digitized by Google

ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell' art. 81 della legge.

Art. 20. — Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizii, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l' adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21. — Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i Ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

Art. 22. — Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli art. 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23. — Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' Comuni di origine.

Art. 24. — I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25. — Alla fine di ogni anno l' Intendente di finanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all' istituto equivalente.

Digitized by Google

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26. — Dalle deliberazioni dell' Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27. — Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comune, dovranno i Notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i Ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del Comune medesimo.

Art. 28. — I funzionari di P. S., gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, i Presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i Notari e Ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll' ammenda da L. 20 a L. 300.

Art. 29. — Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 Novembre 1889.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE

TITOLO I.

Disposizioni relative all' ordine pubblico ed alla incolumità pubblica:

CAPO I. — Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici . *Pag.* 4
CAPO II. — Delle cerimonie religiose fuori dei templi, e delle processioni ecclesiastiche e civili . . . . . » 10
CAPO III. — Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare . . » 12
CAPO IV. — Delle armi . . . . . » 14
CAPO V. — Della prevenzione di infortuni e disastri . . . . . » 24
CAPO VI. — Delle industrie insalubri e pericolose . . . . . » 34

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici:

CAPO I. — Degli spettacoli e trattenimenti pubblici . . . . . *Pag.* 37
CAPO II. — Degli esercizi pubblici . . . . » 46
CAPO III. — Delle tipografie e delle arti affini . » 56
CAPO IV. — Delle agenzie pubbliche . . . . » 59
CAPO V. — Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori. . . . . » 65
CAPO VI. — Degli operai e domestici, e dei direttori di stabilimenti . . . . » 70

Digitized by Google

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose della società:

CAPO I. — Dei mendicanti. . . . . *Pag.* 72
CAPO II. — Dei viandanti, de' liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal regno . . . . . » 78
CAPO III. — Dell' ammonizione . . . . . » 84
CAPO IV. — Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza . . » 96
CAPO V. — Del domicilio coatto . . . . . » 101

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie e finali . . . . . » 106

APPENDICE

Modelli annessi al regolamento in allegati *A, B, C, D, E, F, G, L* . . . . . » 115
Regio Decreto 19 novembre 1889 che stabilisce le norme per l'applicazione dell' art. 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza. » 133

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Prezzo L. 1,60

Vendibile presso l'autore in S. Giorgio a Cremano (Napoli)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google